REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA FEDERALE
Stagione Sportiva 2021

PARTE TECNICA GENERALE

	Organo/Funzione	Data
APPROVAZIONE	Delibera n. 622 del Consiglio Federale	30.12.2020

Sommario

1. AMBITI E SETTORI DI ATTIVITÀ 5
1.1 Attività di alto livello (alto agonismo) 5
1.2 Attività agonistica 5
1.3 Attività di promozione federale (agonismo di base) 5
1.4 Attività divulgative 5
1.5 Danza Paralimpica 5
1.6 Settore Scolastico 5
2. STAGIONE AGONISTICA E ATTIVITÀ FEDERALE 5
3. COMPARTI, SETTORI SPORTIVI E DISCIPLINE 6
3.1 Riconoscimento discipline e specialità nazionali 6
3.2 Regolamentazione semplificata 7
3.3 Linee guida per il settore divulgativo e sperimentale 7
4. UNITÀ COMPETITIVE 7
5. CATEGORIE DI ETÀ 7
5.1 Competizioni a categorie unificate 7
6. CLASSI 8
6.1 Tesseramento 8
6.1.1 Classe unità competitiva tra due atleti o più specialità 8
6.1.2 Status PD - Professional Division 8
6.1.3 Tessera internazionale 8
6.2 Classe di merito 9
6.3 Sottoclassi 9
6.4 Compatibilità tra settori 9
6.5 Retrocessione, sospensione, inattività e dimissioni 9
6.6 Competizioni a classi unificate 9
6.7 Passaggio di classe per promozione 10
7. TIPOLOGIE PER LE UNITA' GRUPPO 10
7.1 Unificazione categorie per le unità gruppo 10
7.2 Fuori quota per categoria nelle unità gruppo 10
7.3 Fuori quota per classe nelle unità gruppo 11
8. COMPETIZIONI 11
8.1 Competizioni federali 11
8.1.1 Livello territoriale di partecipazione alle competizioni federali 11
8.1.2 Campionati 11
8.1.3 Coppa/Supercoppa 12
8.2 Competizioni Open Regionali 12
8.3 Competizioni Open Nazionali 12
8.3.1 Formalizzazione e disposizioni 12
8.3.2 Competizioni ad invito e team match 13
9. ORGANIZZAZIONE DI COMPETIZIONI INTERNAZIONALI IN ITALIA 13
9.1 Richiesta autorizzazione per competizioni internazionali 14
10. UFFICIALI DI GARA 15
10.1 Composizione staff tecnico 15
10.1.1 Direttore di gara 15
10.1.2 Vice Direttore di gara 15
10.1.3 Segretario di gara 16
10.1.4 Scrutinatore 16
10.1.5 Presentatore 16
10.1.6 Responsabile della musica 16
10.1.7 Giudice di gara 16

10.2 Disposizioni per il collegio giudicante 17
10.2.1 Numero di giudici di gara 17
10.2.2 Giudici di gara internazionali 17
10.2.3 Tipologia giudici di gara 18
10.2.4 Qualifiche dei Giudici 18
10.2.5 Abilitazioni 18
10.2.6 Incompatibilità 18
10.2.7 Incompatibilità parentale 18
10.2.8 Incompatibilità sportiva 19
10.2.9 Modulo di dichiarazione etica e deontologica 19
11. POSIZIONE SANITARIA 20
11.1 Attività sportiva AGONISTICA 20
11.2 Attività sportiva NON AGONISTICA: settore divulgativo 20
12. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE GARE 20
13. PISTA 21
14. NUMERO DI GARA 22
14.1 Numerazione delle unità competitive 22
15. ORDINE PUBBLICO 22
16. DIRITTI DI IMMAGINE E PUBBLICITÀ 22
17. ABBIGLIAMENTO 22
17.1 Infrazioni all'abbigliamento 23
17.2 Sponsorizzazione abiti da gara 23
18. PRESENTAZIONE DEI TURNI DI GARA 23
19. PERFORMANCE SU MUSICA PROPRIA 23
20. PREMIAZIONE 24
21. ACCESSO AI GIUDIZI E DIVULGAZIONE DELLE CLASSIFICHE 24
22. OMOLOGAZIONE E PUBBLICAZIONE 24
23. RELAZIONE ED ESPORTAZIONE DATI 25
24. RECLAMI 25
24.1 Reclami in competizione 25
24.2 Reclami differiti 25
25. REGOLE DI COMPORTAMENTO 25
26. PERFORMANCE OGGETTO DI VALUTAZIONE 25
27. SISTEMI DI GIUDIZIO 26
28. INFRAZIONE AI PROGRAMMI DI GARA 26
29. SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE 26
29.1 Valutazione comparativa 26
29.1.1 Eliminatorie 26
29.1.2 Semifinale 27
29.1.3 Finale 27
29.2 Valutazione assoluta 27
29.3 Norme generali per competizioni tipo "battle" 28
30. USO DEL LOGO 29
31. PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA 30
31.1 Partecipazione all'attività sportiva da parte di atleti 30
31.1.1 Partecipazione di atleti stranieri a competizioni nazionali 31
31.1.2 Partecipazione di atleti tesserati a competizioni internazionali 31
31.2 Dirigenti di società 31
31.3 Tecnici 31
31.4 Ufficiali di gara 31

31.4.1 Partecipazione di ufficiali di gara internazionali a competizioni nazionali 31
31.4.2 Partecipazione di ufficiali di gara tesserati a competizioni internazionali 31
32. MODIFICA DI STATUS 31
32.1 Passaggio di un tesserato ad una nazione straniera 31
33. ATLETI DI INTERESSE NAZIONALE 32
33.1 Designazione rappresentativa nazionale a competizioni a titolo internazionali 32
34. NORME SPECIFICHE DI SETTORE 33
35. REGOLAMENTI INTERNAZIONALI 33
36. MODIFICHE 33
37. DISPOSIZIONI FINALI 33
APPENDICE – MANUALE DI PROCEDURA PER IL DIRETTORE DI GARA 34

TITOLO I
L'ATTIVITA' SPORTIVA

1. AMBITI E SETTORI DI ATTIVITÀ

Il presente regolamento, le modifiche e integrazioni deliberate dal Consiglio Federale, si applicano alle competizioni ufficiali e alle gare autorizzate e calendarizzate dalla Federazione Italiana Danza Sportiva (di seguito FIDS), la quale ha competenza esclusiva sull'intero territorio nazionale e opera, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, disciplinando e organizzando le attività agonistiche e promozionali previste dai regolamenti tecnici, nel rispetto del ruolo assegnato e dei principi stabiliti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle federazioni internazionali di riferimento per le singole specialità di danza sportiva.
L'attività sportiva federale si svolge nell'ambito dei settori dell'agonismo di alto livello, dell'agonismo nazionale, della promozione sportiva federale, delle attività divulgative, della danza paralimpica e del settore scolastico.

1.1 Attività di alto livello (alto agonismo)

Ambito sportivo riservato a discipline regolamentate in campo internazionale dalle organizzazioni ufficiali dello sport, riconosciute dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e caratterizzate dai seguenti requisiti:

- riconoscimento di syllabus tecnici su cui è incardinata la regolamentazione di gara e la formazione di atleti, tecnici e ufficiali di gara;
- calendari agonistici di riferimento per campionati e coppe continentali e mondiali;
- corpo di giudici, reclutati, formati ed abilitati dalla federazione internazionale di riferimento;
- diffusione in almeno tre continenti e cinquanta diverse nazioni;
- atleti tesserati che partecipano alle competizioni ufficiali.

L'attività è principalmente mirata alla selezione delle rappresentative azzurre tra gli atleti di interesse nazionale, in base alla partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti, all'attività internazionale e come descritto dal Regolamento Atleti Azzurri.

1.2 Attività agonistica

Settore sportivo per specialità di gara riconosciute e regolamentate dalla FIDS per tutte le discipline, categorie di età e livelli di inquadramento, come da regolamenti nazionali e internazionali.
Nelle discipline per le quali è prevista la classe internazionale, AS, si individuano le rappresentative azzurre tra gli atleti di interesse nazionale in base alla partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti o a competizioni equiparate, all'attività internazionale e come descritto dal Regolamento Atleti Azzurri.

1.3 Attività di promozione federale (agonismo di base)

Settore di attività federale propedeutico all'agonismo per lo sviluppo omogeneo delle discipline di danza sportiva in tutto il territorio nazionale.

1.4 Attività divulgative

Settore di attività divulgative e ricreative adattate e finalizzate all'avviamento della pratica sportiva nell'ambito della danza come da apposite regolamentazioni.

1.5 Danza Paralimpica

Settore di attività dedicato alla danza sportiva praticabile o adattata secondo i diversi tipi di disabilità fisica, sensoriale, intellettiva e relazionale, come normato nell'apposito Regolamento Danza Paralimpica, in ottemperanza alle linee guida del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e delle organizzazioni internazionali di riferimento. Nelle discipline riconosciute in campo internazionale, si individuano le rappresentative azzurre da nominare alle competizioni internazionali in base ai risultati dei Campionati Italiani delle rispettive categorie.

1.6 Settore Scolastico

Settore per attività legate allo specifico sviluppo di progetti formativi, educativi e divulgativi organizzati in collaborazione con autorità scolastiche pubbliche e istituti scolastici di ogni ordine e grado.

2. STAGIONE AGONISTICA E ATTIVITÀ FEDERALE

L'anno sportivo, il periodo entro il quale si svolge l'attività sportiva federale, inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Le "***competizioni federali***", organizzate dalla FIDS anche attraverso i suoi organi territoriali, comprendono i Campionati e le Coppe in ogni loro ambito territoriale (provinciale, regionale, interregionale, nazionale).
Ai sensi dell'art. 7, comma 2 dello Statuto Federale e ai fini del curriculum sportivo degli atleti si definiscono "***competizioni ufficiali***" le sole gare nelle quali si consegue un titolo sportivo: i Campionati provinciali, regionali, interregionali e italiani di ogni specialità, categoria e classe.

3. COMPARTI, SETTORI SPORTIVI E DISCIPLINE

La FIDS articola i settori sportivi nei due differenti comparti previsti dallo Statuto federale, danze artistiche e danze di coppia, così riordinati per le seguenti discipline:

Comparto: DANZE ARTISTICHE		
SETTORE	**DISCIPLINA**	**SPECIALITA'**
Breaking	Breaking	-
Danze Accademiche	Danza Classica Modern Contemporary Jazz Dance Show Dance	-
Danze Coreografiche	Latin Style	Tecnica, Sincronizzato, Coreografico, Show
	Freestyle	Tecnica, Sincronizzato, Coreografico, Show, Battle
Danze E.Po.Ca	Danze orientali/belly dance	Oriental Dance, Folk Oriental Dance, Oriental Show Dance
	Flamenco	-
	Tap dance	-
	Country western	Solo, Couple dance, Team, Country Show Dance
	Danze afrolatine	-
Street e Pop Danza	Hip hop	Hip Hop, Hip Hop Battle
	Electric boogie/popping	-
	Street dance show	-
	Disco dance freestyle	-
	Disco show	Disco Dance, Disco Freestyle Show

Comparto: DANZE DI COPPIA		
SETTORE	**DISCIPLINA**	**SPECIALITA'**
Danze Internazionali WDSF	Danze Standard Danze Latino Americane Combinata 6, 8 e 10 danze Show Freestyle Standard Show Freestyle Latin Formazioni	-
Danze Internazionali IDO	Danze caraibiche	Salsa on 2, Merengue, Bachata, Salsa Cuban Style, Combinata caraibica
	Rueda	-
	Caribbean show dance	-
	Salsa shine	-
	Bachata shine	-
	Hustle/Disco Fox	-
	Danze Argentine	Tango Salòn, Tango Escenario, Combinata Danze Argentine
Danze Internazionali WRRC	Rock'n'roll	Rock tecnico, Rock acrobatico, Rock Children, Rock Juveniles, Formazione Rock Junior, Formazione Rock Main Class, Formazione Rock Ladies, Formazione Rock Girls, Rock Couple Dance
	Boogie woogie	Boogie Woogie, Formazione Boogie Woogie
Danze Nazionali	Liscio Ballo da Sala Combinata Nazionale	-
Danze Regionali	Liscio tradizionale	-
	Danze folk romagnole	Folk Romagnolo, Folk Show Dance, Folk Show Team, Segue Folk
	Frusta romagnola	-
	Danze filuzziane	-

Ad integrazione dei due comparti sopra menzionati è previsto il comparto per le **danze paralimpiche**.

Le singole specialità di ciascun comparto sono descritte e normate negli appositi regolamenti tecnici di settore.

3.1 Riconoscimento discipline e specialità nazionali

Sulla base dei tesseramenti e della partecipazione ai diversi livelli dell'attività promozionale e agonistica con riferimento all'anno agonistico precedente sarà avviata una valutazione periodica della consistenza del movimento e dell'effettivo sviluppo delle diverse specialità di danza sportiva in ambito internazionale, nazionale o territoriale.
I criteri adottati per il mantenimento dello status di disciplina riconosciuta, così come per la possibilità di introdurre nuove specialità, saranno legati all'eventuale riconoscimento internazionale della disciplina o specialità, al numero di regioni in cui risiedono tesserati praticanti la disciplina, al numero minimo di tecnici tesserati e atleti.

3.2 Regolamentazione semplificata

Rispetto all'ordinaria regolamentazione delle discipline riconosciute dalla FIDS, per specialità sperimentali oppure di nuova introduzione o, ancora, in base allo sviluppo e non praticate omogeneamente sul territorio nazionale, il Consiglio Federale può disporre annualmente una normativa semplificata, tale da poterne favorire la divulgazione in tutte le regioni italiane o, comunque, salvaguardarne la specificità locale delle zone in cui vengono originariamente praticate.

3.3 Linee guida per il settore divulgativo e sperimentale

I Comitati Regionali FIDS devono inviare al Settore Tecnico Federale il proprio regolamento tecnico territoriale per il settore divulgativo, ed ogni eventuale modifica, per l'approvazione e la valutazione di coerenza con i regolamenti nazionali. I regolamenti territoriali devono tenere conto delle seguenti linee guida.

Settore divulgativo. L'attività organizzata per il socio divulgativo (ex classe D) è riservata a coloro che perseguono essenzialmente il piacere della danza, anche attraverso confronti con altri danzatori di bassa difficoltà tecnico-fisica; pertanto, anche alla luce del dettato legislativo, l'impegno fisico richiesto da detta attività sportiva, che si svolge con tempi di gara ridotti e tempi di recupero più lunghi, non richiede la certificazione medica di idoneità alla pratica agonistica ma solamente il certificato medico di idoneità "non agonistica".
Il Consiglio Federale, recepite le proposte delle strutture tecniche regionali, norma l'attività sportiva a carattere divulgativo rispettando le seguenti disposizioni:

Età minima:	4 anni compiuti durante l'anno solare in cui la stagione sportiva termina.
Attività:	unità competitive (solo, coppia, duo, gruppo): a scelta dell'organo territoriale; categorie: a scelta dell'organo territoriale; discipline: la performance si può svolgere su un solo ballo
Tempi di gara:	performance in coppia/duo: da 1 minuto a 1 minuto e 20 secondi; performance in solo: da 50 secondi a 1 minuto e 10 secondi; performance in gruppo: da 1 minuto a 1 minuto e 30 secondi; tempo di recupero: almeno 15 minuti tra un turno di gara e l'altro.
Abbigliamento	L'abbigliamento è libero purché improntato a regole generali di sobrietà ed eleganza. È necessario indossare scarpe idonee alla disciplina.

CLASSE C, attività sperimentale. L'attività organizzata per la classe C è dedicata a coloro che, dopo avere eventualmente iniziato con l'attività divulgativa, intendono cominciare un'attività di maggiore impegno imparando i fondamentali su cui incardinare la propria preparazione futura anche in previsione di intensificare l'attività mirata all'agonismo. Il regolamento si basa su tecniche e regole codificate per l'agonismo ma limitate nei contenuti al fine di divenire, nel contempo, accessibili e propedeutiche all'attività competitiva futura.
L'attività sportiva per la classe C, prevista dai regolamenti tecnici nazionali, è disciplinata per tutte le competizioni a livello nazionale dal Consiglio Federale.
L'organo territoriale può proporre al Consiglio Federale l'autorizzazione allo svolgimento di attività sportive per specialità sperimentali normate per la sola classe C a livello regionale.

4. UNITÀ COMPETITIVE

Come normato negli appositi regolamenti tecnici di settore, per tutte le discipline di entrambi i comparti, le competizioni di danza sportiva si svolgono in base alla tipologia di concorrenti, alla loro suddivisione per età e classi di inquadramento.

5. CATEGORIE DI ETÀ

Le categorie suddividono i concorrenti in fasce di età, attribuite tenendo conto dell'età anagrafica di ciascun componente l'unità competitiva. Le fasce di età, determinate in base alla data di nascita dell'atleta, possono essere definite secondo i seguenti criteri:

- età minima e massima (esempio: 10/11 anni);
- secondo l'età minima o l'età massima (esempio: Under 15, Over 16).

L'attribuzione della categoria avviene in fase di iscrizione alla competizione assegnando all'unità competitiva la fascia di età secondo l'età raggiunta dal/i componente/i durante la stagione sportiva.
I passaggi di categoria avvengono sempre all'inizio della stagione sportiva.
Le categorie di gara ammesse per ogni specialità sono appositamente riportate nei regolamenti tecnici di settore.

5.1 Competizioni a categorie unificate

Sia nelle competizioni open nazionali sia nelle competizioni federali, quest'ultime su disposizione del Consiglio Federale, è possibile accorpare più categorie purché riportato nel programma di gara.

Ad esempio, nelle competizioni “Rising Star” la partecipazione può essere riservata a particolari categorie limitandosi ad un numero ben preciso di unità classificate.
In particolar modo nelle discipline WDSF la “Rising star” è riservata alle categorie Youth, Adulti e Seniors e non consente la partecipazione alle prime 50 coppie classificate nella WDSF Adult Ranking List (nelle categorie WDSF dove è prevista).
Nelle competizioni nazionali la definizione della categoria è disciplinata dal RASF e nello specifico:

Categoria	Regolamento FIDS
Under 15	appartenenti dalla 08/.... fino alla 14/15
Over 16	appartenenti dalla 16/18 alla 70/oltre o 75/oltre
Under 21	il componente più anziano della coppia ha una età tra i 16 ed i 20 anni
Over 35, 45, 55, ...	accorpamenti di più categorie “Senior” purché nel rispetto delle fasce di età così come definite nel RASF.

Relativamente alle competizioni “PD Open” (categorie unificate) si applicano le disposizioni previste per le competizioni open nazionali. Nello specifico:

- alle unità competitive della Senior I e Senior II danze standard e latino americane, è possibile competere nelle gare riservate alla categoria degli Adulti;
- alle unità competitive della Senior II danze standard e latino americane è possibile competere nelle gare riservate alla categoria Senior I.

6. CLASSI

Le classi suddividono le gare secondo i differenti livelli di preparazione degli atleti partecipanti tenendo conto della loro capacità tecnica e dei meriti sportivi acquisiti e sono così suddivise:

Socio divulgativo	Attività sportiva divulgativa a livello provinciale, regionale e nazionale
Classe C	Attività sportiva federale a livello provinciale, regionale e nazionale
Classe B/U	Attività sportiva federale a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale
Classe A	Attività sportiva federale a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale
Classe AS	Attività sportiva federale a livello regionale (dove prevista) nazionale e internazionale
Classe PD	Attività sportiva federale a livello regionale (dove prevista), nazionale e internazionale riservata ai tecnici competitori

I tesserati in classe PD non possono gareggiare in altre classi se non espressamente deliberato dal Consiglio Federale per competizioni di qualificazione assolute.

6.1 Tesseramento

Il tesseramento di un atleta può essere effettuato all’inizio della stagione sportiva oppure nel corso della stagione sportiva, tramite una ASA già affiliata, in una classe a libero accesso oppure nella classe di merito acquisita per diritto sportivo.
La permanenza in una classe può essere illimitata.

6.1.1 Classe unità competitiva tra due atleti o più specialità

Nelle unità competitive coppia la classe di appartenenza è quella corrispondente al titolare della classe più alta.
Nelle unità competitive duo, nelle discipline in cui è prevista anche l’unità solo, la classe di appartenenza da assegnare in caso di nuova unità competitiva è quella corrispondente al titolare della classe più alta della tipologia in solo.
Nelle competizioni in combinata tra più specialità la classe di appartenenza di una unità competitiva è per definizione la più alta delle classi tra la specialità oggetto della combinata.

6.1.2 Status PD - Professional Division

I tecnici competitori (classe PD) si devono tesserare tramite la medesima ASA utilizzando le procedure di tesseramento definite dal Consiglio Federale.
A far data dal provvedimento del Consiglio Federale, i tecnici competitori dovranno altresì essere in possesso di un diploma di qualificazione tecnica riconosciuto dalla FIDS nella disciplina in cui intendano competere.
Non è possibile cambiare la classe di appartenenza se non nei casi di cambio di status richiesti ed autorizzati dal Consiglio Federale.

6.1.3 Tessera internazionale

La tessera WDSF/IDO/WRRC, seppur regolarmente attivata o rinnovata, è da intendersi valida solamente in costanza di regolare tesseramento FIDS per la stagione sportiva.

6.2 Classe di merito

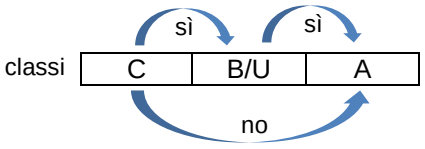
La classe internazionale AS è l'unica classe di merito, non ad accesso libero, per tutte le discipline e categorie in cui essa è istituita. La classe A1/A rappresenta la classe di merito nelle discipline in cui non è prevista la classe internazionale AS come previsto dai singoli regolamenti di settore.
Il Direttore Tecnico Nazionale di disciplina può proporre al Consiglio Federale, per atleti di particolare rilevanza internazionale, l'attribuzione della classe di merito.
Per una coppia o duo, formata da partner appartenenti a classi diverse, di cui almeno uno appartenente alla classe AS, l'acquisizione definitiva della classe internazionale AS per l'atleta di altra classe, avverrà solamente attraverso la partecipazione ad almeno un Campionato Italiano.

6.3 Sottoclassi

In caso di più suddivisioni della stessa classe si segue la progressione numerica o letterale (ad esempio: A1, A2, B1, B2, ecc., in cui il livello 1 è superiore al 2).

6.4 Compatibilità tra settori

In fase di tesseramento o sua integrazione, per gli atleti è possibile iscriversi in più discipline/specialità di gara aggiuntive, nel limite di una sola classe di differenza. Pertanto, quale esempio, l'atleta di classe B può tesserarsi per poter competere anche in classe C oppure in classe A o U; parimenti è concesso agli atleti di classe C e A di potersi tesserare anche in classe B.
Nei singoli regolamenti di disciplina possono essere previste ulteriori disposizioni o limitazioni particolari.



6.5 Retrocessione, sospensione, inattività e dimissioni

Nell'ambito della stessa disciplina, il tesseramento in una classe inferiore rispetto alle stagioni sportive precedenti non è ammesso, salvo casi particolari e documentati sottoposti all'approvazione del Consiglio Federale.
Nel caso di comprovata inattività per un periodo superiore a due stagioni sportive è possibile presentare richiesta all'Ufficio Tesseramento per la retrocessione alla classe inferiore, mentre per inattività di almeno cinque anni decade qualsiasi classificazione.
In caso di dimissioni l'atleta perde la classificazione in classi di merito precedentemente acquisite. Eventuali richieste di riconoscimento dei meriti pregressi sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Federale.

6.6 Competizioni a classi unificate

Sia nelle competizioni open nazionali sia nelle competizioni federali, quest'ultime su disposizione del Consiglio Federale, è possibile unificare più classi purché riportato nel programma di gara.

In tal caso è inoltre possibile limitare la partecipazione di singole classi alla competizione a classe unificata.
Relativamente alle competizioni "Open Class" (classi unificate) si applicano le disposizioni previste per le competizioni open nazionali. Nello specifico:

- possono partecipare alle suddette competizioni sia le unità competitive italiane, in regola con il tesseramento FIDS, di cl. A, A1, A2, B1, B2, B3 che straniere, purché quest'ultime tesserate alla WDSF/IDO/WRRC;
- alle unità competitive della Juveniles I danze standard e latino americane, è consentito competere nelle gare riservate alla categoria Juveniles II;
- alle unità competitive della Juveniles II danze standard e latino americane, è consentito competere nelle gare riservate alla categoria Junior I;
- alle unità competitive della Juniors I danze standard e latino americane, è consentito competere nelle gare riservate alla categoria Juniors II;
- alle unità competitive della Juniors II danze standard e latino americane, è consentito competere nelle gare riservate alla categoria Youth;
- alle unità competitive della Youth e Senior danze standard e latino americane, è consentito competere nelle gare riservate alla categoria degli Adulti;
- alle unità competitive della Senior II danze standard e latino americane è consentito competere nelle gare riservate alla categoria Senior I;
- alle unità competitive della Senior III danze standard è consentito competere nelle gare riservate alla categoria Senior I e Senior II;
- alle unità competitive della Senior IV danze standard è consentito competere nelle gare riservate alla categoria Senior I**,** Senior II e Senior III.

6.7 Passaggio di classe per promozione

Fermo restando che un atleta può sempre tesserarsi, anche in corso d'anno, in una classe non di merito, in generale se non diversamente disposto per ciascuna specialità, i passaggi di classe sono decretati a seguito di promozione in base alla classifica del **Campionato Italiano di categoria**:

- 1 unità competitiva partecipante: facoltà di passare di classe;
- Da 2 a 6 unità competitive partecipanti: passa obbligatoriamente il primo classificato;
- Da 7 a 12 unità competitive partecipanti: passano obbligatoriamente le prime tre classificate;
- Da 13 a 48 unità competitive partecipanti: passano obbligatoriamente le prime tre classificate mentre possono scegliere le restanti unità finaliste;
- Da 49 a 96 unità competitive partecipanti: passano obbligatoriamente le finaliste mentre possono scegliere le restanti unità semifinaliste.
- Da 97 unità competitive partecipanti: passano obbligatoriamente le unità semifinaliste mentre possono scegliere le restanti unità classificate nei quarti di finale.

Le unità competitive partecipanti al **Campionato Italiano Assoluto**, accedono alla classe AS, qualora non lo siano già, in base ai seguenti parametri:

- Fino a 48 unità competitive partecipanti: passano obbligatoriamente le prime tre classificate mentre possono scegliere le restanti unità finaliste;
- Da 48 a 96 unità competitive partecipanti: passano obbligatoriamente le finaliste mentre possono scegliere le restanti unità semifinaliste;
- Da 97 unità competitive partecipanti: passano obbligatoriamente le semifinaliste mentre possono scegliere le restanti unità classificate almeno nei quarti di finale.

Non sono previsti passaggi di classe per la categoria Under 21, 28/34 (limitatamente alle danze standard e latino americane) e per le unità duo, qualora sia prevista per la medesima disciplina, categoria e classe l'unità solo.

Fatta eccezione per i passaggi di classe volontari in corso d'anno e quelli che attribuiscono la classe di merito (es. ottenuti in occasione del Campionato Italiano Assoluto) che avvengono immediatamente, tutti i passaggi di classe a seguito di promozione avvengono all'inizio della successiva stagione sportiva.
Qualora previsto dai regolamenti di circuito, i passaggi di classe sono determinati da apposite disposizioni deliberate dal Consiglio Federale.

7. TIPOLOGIE PER LE UNITA' GRUPPO

In tutte le competizioni è prevista la suddivisione delle tipologie in piccolo gruppo (da 3 a 7 componenti), gruppo danza (da 8 a 24 componenti) o tipologie più numerose, cd. production (con oltre 25 componenti).
Ad esclusione dei Campionati Italiani, la competizione può prevedere il raggruppamento nella sola tipologia Gruppo unificata (da 3 a 24 componenti) anche qualora non si raggiungano le tre unità competitive per la singola tipologia.
La creazione di squadre miste (atleti di ASA diverse) è possibile solo su richiesta al Consiglio Federale e per la sola partecipazione a competizioni internazionali.
Nell'ambito della stessa specialità un atleta non può essere componente di più unità competitive della stessa tipologia (duo, piccolo gruppo, gruppo, etc) anche se in gara in differenti categorie e/o classi (esempio: un atleta iscritto in Under 15 piccolo gruppo non può competere in un altro piccolo gruppo di differente categoria nella medesima specialità).

7.1 Unificazione categorie per le unità gruppo

Ad esclusione del Campionato Italiano, nel caso non si raggiungano tre unità competitive in una specifica categoria e specialità, pur mantenendo la classe e la tipologia, il Direttore di gara può unificare più categorie come segue:

- la categoria Under 11/Under 12 può essere unificata solamente con la Under 15/Under 16 e viceversa;
- la categoria Over 16/Over 17 può essere unificata solamente con la Over 31/Over 35 e viceversa.

Il Direttore di Gara è autorizzato a rettificare l'iscrizione di una unità competitiva di gruppo che si trovi costretta, in sede di gara, a variare il numero dei propri componenti. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riporta la seguente casistica: nel caso di assenza di un atleta iscritto in un gruppo danza di 8 componenti, il Direttore di Gara può autorizzare il re-inquadramento dell'unità in Piccolo Gruppo (da 3 a 7 componenti) solo se non in contrasto con i regolamenti vigenti e se la categoria e classe di nuova competenza non ha ancora effettuato la competizione.

7.2 Fuori quota per categoria nelle unità gruppo

Fatto salvo quanto previsto nei singoli regolamenti tecnici di settore, è possibile inserire atleti più grandi o più piccoli di età rispetto alla categoria di appartenenza in misura di un atleta "fuori quota" ogni tre di età regolare e secondo quanto di seguito disposto:

- Under 11: età massima fuori quota 13 anni;

- Under 12: età massima fuori quota 14 anni;
- Under 15: età massima fuori quota 17 anni;
- Under 16: età massima fuori quota 18 anni;
- Over 16: età minima fuori quota 14 anni;
- Over 17: età minima fuori quota 15 anni;
- Over 31: nessun fuori quota;
- Over 35: età minima fuori quota 25 anni.

7.3 Fuori quota per classe nelle unità gruppo

Se non diversamente espresso, nei gruppi è possibile inserire atleti di classe inferiore in una classe superiore, non viceversa, in misura di un atleta di classe inferiore ogni tre di classe superiore.

8. COMPETIZIONI

Il calendario delle competizioni federali e ufficiali è deliberato annualmente dal Consiglio Federale e pubblicato nell'apposita sezione del sito web www.federdanza.it insieme alle date delle competizioni open nazionali.
La FIDS è titolare del calendario delle competizioni con la competenza di cui all'art. 1 e, nell'ambito della stagione sportiva, il calendario delle gare è strutturato dal Consiglio Federale in base alla seguente classificazione di ordine generale:

- ATTIVITÀ DI **ALTO LIVELLO (AL)**: Campionati Italiani Assoluti;
- ATTIVITÀ **AGONISTICA (AG)**: Coppa Italia, SuperCoppa Italia, Campionati Italiani di categoria nonché ogni competizione per l'individuazione delle rappresentative nazionali;
- ATTIVITÀ DI **PROMOZIONE FEDERALE (PF)**: Campionati Regionali e Provinciali;
- ATTIVITÀ **AMATORIALE (AM)**: Coppa Regione, Competizioni open regionali/nazionali.

8.1 Competizioni federali

Alle competizioni federali, così come definite all'art. 2, la partecipazione degli atleti è libera e facoltativa, ad esclusione delle gare per le quali il Consiglio Federale preveda obbligatorietà, limiti territoriali, oppure una preventiva qualificazione o altre modalità di selezione.
Il Consiglio Federale e gli organismi territoriali stabiliscono la data ed il luogo di svolgimento delle competizioni federali, le quote di iscrizione degli atleti nonché ogni altro dettaglio ciascuno per il proprio ambito di competenza.
La realizzazione può essere affidata, dal Consiglio Federale, ad enti o associazioni convenzionate.
Con l'omologazione da parte del Giudice Sportivo, i risultati delle competizioni federali entrano a far parte del curriculum sportivo dell'atleta e possono concorrere alla formazione di eventuali graduatorie nazionali o territoriali.

Gli ufficiali di gara vengono designati dal Settore Arbitrale Federale e convocati dagli uffici centrali o periferici in funzione della territorialità della competizione impiegando soggetti in possesso della necessaria abilitazione (di staff o di disciplina nel caso di giudici di gara) nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio Federale.

8.1.1 Livello territoriale di partecipazione alle competizioni federali

Di norma gli atleti gareggiano sempre nella regione dell'ASA. Le unità solo, coppie e duo, se residenti in una regione differente da quella dell'ASA, possono competere nella regione di residenza anagrafica di uno dei componenti l'unità competitiva.
Ogni unità competitiva può comunque partecipare ad un solo campionato territoriale. È fatto quindi divieto di competere nella medesima disciplina, categoria e classe in due regioni/province differenti.

8.1.2 Campionati

Per i Campionati federali valgono in generale le seguenti disposizioni:

- solo ai vincitori di un Campionato federale spetta il diritto di fregiarsi del titolo di Campione per la stagione sportiva in cui si è conseguito il titolo;
- nello stesso anno sportivo non possono esserci più campionati della stessa disciplina, specialità, categoria, classe, tipologia e area territoriale;
- nei Campionati, di norma, non possono essere unificate tipologie, categorie e classi ad eccezione dei casi previsti dal Consiglio Federale;
- nell'ambito della danza sportiva il termine Campionato Italiano e Campionato Italiano Assoluto, sia in lingua italiana sia nella sua traduzione in qualsiasi altra lingua straniera, può essere utilizzato esclusivamente dalla FIDS;
- la denominazione del Campionato deve avere i seguenti riferimenti minimi: l'unità competitiva, l'area territoriale e la stagione sportiva di riferimento, la disciplina, la categoria di età e la classe. Il titolo di Campione riporterà le stesse indicazioni;

- nei Campionati sono previste le discipline, categorie, classi ed unità competitive secondo quanto stabilito di anno in anno dal Consiglio Federale attraverso la determinazione delle discipline riconosciute;
- nelle aree territoriali ove non vi sia un numero minimo di tesserati che garantisca almeno in una categoria e classe la partecipazione di 6 concorrenti, è facoltà dell'organo territoriale organizzare o meno i Campionati di riferimento. Per le aree nelle quali non si organizza il relativo Campionato potrà essere definito l'abbinamento all'area confinante che celebri il Campionato e lo scorporo delle classifiche nelle differenti aree geografiche;
- il Consiglio Federale ha facoltà di definire i parametri in base ai quali le unità competitive possono accedere direttamente a una fase intermedia della competizione, saltando uno o più turni al fine di dispensare gli atleti meritevoli dal disputare una o più eliminatorie preliminari (cosiddetto sistema a "stellette").

In occasione dei Campionati ufficiali gli atleti devono partecipare all'attività federale ovvero non possono partecipare ad altre attività di natura promozionale.

8.1.3 Coppa/Supercoppa

Per le Coppe/Supercoppe, valgono le seguenti disposizioni:

- il termine Coppa o SuperCoppa, in abbinamento a "Italia" e/o ai nomi delle Regioni e Province italiane, sia in lingua italiana che nella loro traduzione in qualsiasi altra lingua straniera, nell'ambito della danza sportiva può essere utilizzato esclusivamente dalla FIDS o da organizzatori da essa espressamente autorizzati;
- per le diverse discipline e classi, su delibera del Consiglio Federale o dell'organo territoriale competente, la Coppa può articolarsi in un'unica prova o con un circuito di più competizioni a punteggio. I regolamenti di circuito così come gli eventuali montepremi dovranno essere approvati dal Consiglio Federale.
- le Coppe Regione potranno prevedere la partecipazione di atleti anche di altre regioni purché i rispettivi comitati periferici non prevedano attività sportiva sul proprio territorio per le medesime discipline, categorie e classi.

8.2 Competizioni Open Regionali

Sono competizioni organizzate dagli organi territoriali federali o dalle associazioni/società sportive affiliate. Tali competizioni potranno prevedere la partecipazione di atleti anche di altre regioni purché i rispettivi comitati periferici non prevedano attività sul proprio territorio per le medesime discipline, categorie e classi.
Il Consiglio dell'organo territoriale delibera lo svolgimento della competizione, le discipline, categorie e classi nel rispetto del presente regolamento e del regolamento tecnico regionale. La singola competizione può articolarsi in un'unica prova o con un circuito di più competizioni a punteggio.
Gli ufficiali di gara vengono designati dal Settore Arbitrale Federale, anche in misura ridotta, derogando quanto previsto al successivo art. 10.2.1 in considerazione della durata e del numero di partecipanti nelle singole specialità, e convocati dagli uffici periferici in funzione della territorialità della competizione impiegando soggetti in possesso della necessaria abilitazione (di staff o di disciplina nel caso di giudici di gara) nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio Federale.

8.3 Competizioni Open Nazionali

Le competizioni open nazionali sono organizzate, con finalità strettamente divulgative e sociali dalle associazioni/società sportive affiliate, mediante l'inserimento nel calendario federale.
Tali competizioni potranno prevedere la partecipazione di atleti di tutte le regioni purché i rispettivi comitati periferici non prevedano campionati sul proprio territorio per le medesime discipline, categorie e classi.
Nell'ambito di tali gare gli affiliati e i tesserati (atleti, ufficiali di gara, tecnici e dirigenti) sono tenuti al rispetto delle norme regolamentari federali.
Ciascuna associazione può decidere di organizzare una competizione open nazionale, nelle date previste dal calendario federale, cioè libere da competizioni o altri eventi FIDS (Campionati Italiani Assoluti, Campionati Italiani e/o Coppa e SuperCoppa Italia, Campionati e/o Coppe Interregionali, Campionati e/o Coppe regionali, competizioni internazionali WDSF con licenza World Open o GrandSlam, Campionati e Coppe del Mondo e d'Europa IDO e WRRC) relativi alle stesse discipline e/o al medesimo territorio di riferimento nel rispetto delle autorizzazioni già rilasciate.
Per procedere all'inserimento della competizione nel calendario federale l'organo territoriale dovrà, in ogni modo, fornire parere positivo. In caso di parere negativo l'ASD organizzatrice potrà richiedere revisione del parere da parte del Consiglio Federale.
Tali competizioni possono anche svolgersi durante manifestazioni autorizzate da enti convenzionati.

8.3.1 Formalizzazione e disposizioni

Per le competizioni open nazionali valgono le seguenti disposizioni:

- per poter organizzare una competizione open l'associazione deve essere affiliata con tipologia B-Agonistica;

- ogni associazione sportiva può organizzare una sola competizione nazionale per stagione sportiva;
- per le gare open nazionali e regionali occorre inoltrare via email apposita comunicazione all'Ufficio Gare della FIDS entro i 30 giorni precedenti la data di inizio della manifestazione;
- la denominazione della competizione resta attribuita per un biennio all'associazione/società sportiva che la introduce nel Calendario o che ne rinnova l'iscrizione, salvo che l'ASA decada dall'affiliazione o che la medesima non sia più regolarmente affiliata, ovvero nel caso in cui siano pendenti sulla stessa sanzioni disciplinari;
- è consentito, durante il medesimo evento, lo svolgimento di una competizione con licenza internazionale;
- ove non esistano accordi con altre federazioni internazionali per definire la corrispondenza tra le classi, nelle gare open nazionali gli atleti provenienti da altre nazioni devono essere iscritti nella massima classe di specialità o in una specifica competizione a classe unificata (da indicare comunque nel volantino di gara);
- le manifestazioni si possono svolgere esclusivamente in strutture ritenute idonee ad ospitare suddette tipologie di eventi;
- per consentire l'inserimento della competizione nel calendario federale, le tasse gara devono essere versate contestualmente alla comunicazione e non verranno restituite dalla FIDS in caso di mancato svolgimento della competizione (ciascun Comitato Regionale stabilisce l'importo annuale della tassa per la competizione regionale di competenza e ne dà comunicazione sul sito web regionale);
- gli ufficiali di gara (Direttore di gara, Vice Direttore di gara, Segretario di gara, Presentatore, Responsabile delle musiche, Scrutinatore) sono individuati dall'associazione organizzatrice nel rispetto delle disposizioni regolamentari e delle abilitazioni individuali;
- per le discipline in cui ne è stato completato il reclutamento, i Giudici di gara Federali sono nominati dal Settore Arbitrale Federale nel rispetto delle disposizioni logistiche ed organizzative deliberate dal Consiglio Federale. Per le restanti discipline sono individuati dall'associazione organizzatrice, anche tra i tecnici che svolgono straordinariamente le funzioni di giudice di gara, nel rispetto delle disposizioni regolamentari e delle abilitazioni individuali;
- il volantino di gara potrà riportare l'elenco degli ufficiali di gara;
- la competizione dovrà disputarsi esclusivamente nella/e data/e indicata/e nel modulo di comunicazione, salvo modifica notificata alla FIDS entro i 30 giorni precedenti la manifestazione;
- i risultati di gara non entrano a far parte del curriculum sportivo dell'atleta e le competizioni non sono omologabili, ma gli atti di gara, relazione del direttore di gara ed esportazione dati generati dal software di gestione gara, devono comunque essere inviati rispettivamente all'ufficio del Giudice Sportivo e all'Ufficio Gare;
- successivamente all'avvenuta iscrizione della competizione nel calendario, al fine della pubblicazione sul sito internet federale, il direttore di gara deve provvedere ad inoltrare il volantino di gara approvato all'ufficio gare e, ove previsto, il programma di gara potrà includere competizioni nelle discipline, categorie, classi e tipologie riportate nei regolamenti tecnici di settore, così come potrà prevedere:
  - accorpamenti tra le categorie (ad esempio Under 15, Over 16, Under 21, ecc.);
  - accorpamenti tra le classi (ad esempio classe B unificata, ecc.);
  - limitazioni sul numero dei balli in gara (ad esempio turni eliminatori con un numero di balli differenti);
  - competizioni in cui alle unità competitive è consentito gareggiare anche in classi e/o categorie superiori;
  - gare sperimentali preventivamente autorizzate dal Settore Tecnico.

La mancata osservanza delle disposizioni previste comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari e pecuniarie definite dal Consiglio Federale, precludendo la possibilità di organizzare competizioni future.

8.3.2 Competizioni ad invito e team match

Le competizioni ad invito ed i team match sono assimilate alle competizioni open nazionali svolte attraverso rappresentative, finalizzate alla divulgazione delle discipline della Danza Sportiva e sono riservate a tesserati FIDS oppure ad atleti stranieri aderenti a federazioni internazionali riconosciute. I tesserati FIDS partecipanti non possono essere in numero superiore a 60 atleti.

9. ORGANIZZAZIONE DI COMPETIZIONI INTERNAZIONALI IN ITALIA

L'ASA che intende organizzare una manifestazione internazionale da svolgersi in Italia dovrà preventivamente richiedere e ricevere l'autorizzazione dal Consiglio Federale secondo quanto di seguito disposto. I soggetti richiedenti o loro delegati:

- non possono avere contatti con la Federazione Internazionale di competenza per l'organizzazione delle competizioni suddette. I contatti dovranno essere tenuti esclusivamente dalla FIDS;
- devono provvedere al pagamento dei contributi/tasse entro i termini indicati senza alcuna richiesta di dilazione di pagamento.

La nomina del collegio giudicante nelle competizioni internazionali svolte in Italia avviene in applicazione alle disposizioni deliberate dal Consiglio Federale nel rispetto dei regolamenti internazionali. Sono ammessi solo ufficiali di gara accreditati presso la stessa.
La violazione di queste norme, oltre che poter essere motivo di sanzione disciplinare per l'ASA richiedente, può precludere l'assegnazione di manifestazioni future.
Tali competizioni possono anche svolgersi durante manifestazioni autorizzate da enti convenzionati.
L'organizzazione di Campionati o Coppe, Europee o del Mondo per singole categorie è di competenza esclusiva della FIDS che, in casi particolari, può valutare la possibilità di assegnarne l'organizzazione a terzi anche solo in parte.

9.1 Richiesta autorizzazione per competizioni internazionali

Le modalità di richiesta, le condizioni di svolgimento ad integrazione di quanto precedentemente disposto e il rilascio del parere definitivo ad organizzare sono deliberate dal Consiglio Federale. L'assegnazione avviene nel rispetto dei successivi punti:

- richiesta della competizione da effettuarsi nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale attraverso la modulistica pubblicata sul sito federale allegando idonea documentazione illustrativa (dati impianto sportivo, logistica, esperienze precedenti, struttura organizzativa e quant'altro necessario ad illustrare la richiesta);
- verificata l'idoneità della proposta, il possesso dei requisiti e l'accettazione delle disposizioni deliberate, il Consiglio Federale provvederà a formalizzare la richiesta alla Federazione Internazionale di competenza;
- ricevuta l'assegnazione e la relativa licenza, FIDS comunicherà all'ASA richiedente il nulla osta e le eventuali condizioni da essa poste.

TITOLO II
UFFICIALI DI GARA

10. UFFICIALI DI GARA

Tutti gli Ufficiali di gara devono conoscere perfettamente il Regolamento del Settore Arbitrale Federale ed il presente regolamento con particolare riguardo alla loro specifica attività compresi i regolamenti tecnici di settore cui si riferisce la competizione.
Tutti gli Ufficiali di gara hanno l'obbligo di indossare la divisa federale così come l'eventuale divisa estiva. Per alcune categorie di ufficiali di gara (limitatamente alle tipologie di inquadramento e di discipline) il Settore Arbitrale Federale può disporre deroghe a quanto previsto dal precedente comma.[1]
Gli Ufficiali di gara devono presentarsi al Direttore di gara per l'accredito almeno 30 minuti prima dell'inizio della competizione o dall'orario indicato nella convocazione, salvo che il loro ruolo non imponga diversa regola. Dopo l'accredito, gli Ufficiali di gara devono sostare nelle aree a loro riservate.
Nello svolgere il proprio compito, l'Ufficiale di gara deve attivarsi con diligenza e attenzione al fine di non costituire intralcio o motivo di ritardo alla competizione.
Tutti gli Ufficiali di gara sono obbligati in modo particolare al rispetto del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, al Codice Etico FIDS e ad attenersi ai valori del fair play e in particolare:

- astenersi nel modo più assoluto dal fare in pubblico o in privato dichiarazioni relative alle competizioni nelle quali hanno prestato la propria opera a qualunque livello o alle quali hanno comunque assistito;
- astenersi nel modo più assoluto dall'esprimere in pubblico o in privato giudizi positivi o negativi nei confronti dell'operato dei colleghi o di qualunque altro tesserato federale;
- rivolgersi, con qualsiasi mezzo, nei confronti di colleghi o altri tesserati federali in termini che siano lesivi dell'immagine del corpo giudicante e di qualsiasi organo FIDS;
- è assolutamente proibito l'uso del cellulare/tablet o altri dispositivi di comunicazione durante la competizione per finalità non strettamente connesse allo svolgimento del proprio ruolo.

Qualunque eventuale osservazione di carattere tecnico relativo all'operato di un collega deve essere fatta direttamente, e in maniera riservata, al Coordinatore del Settore Arbitrale Federale, obbligatoriamente per iscritto.

10.1 Composizione staff tecnico

La competizione viene gestita da uno Staff tecnico in generale composto dai seguenti ufficiali di gara:

- Direzione di gara: Direttore e Vice Direttore di Gara (quando previsto);
- Giudice di gara;
- Segretario di Gara;
- Scrutinatore;
- Presentatore;
- Responsabile delle Musiche.

Nelle competizioni previste nell'attività amatoriale:

- il ruolo di Segretario di Gara può essere svolto anche da un Segretario di livello C/Scrutinatore di livello A;
- la figura del Vice Direttore non è obbligatoria;
- il ruolo del Presentatore o del Responsabile delle musiche può essere rivestito anche da un ufficiale di gara con livello C.

Al fine di garantire un adeguata turnazione, in base alla tipologia di gara, al numero delle unità competitive e al numero di piste in cui si svolge la competizione è possibile convocare un secondo responsabile delle musiche e/o un secondo presentatore e/o un secondo scrutinatore, anche con qualifica di assistente-livello C.

10.1.1 Direttore di gara

Il direttore di gara è il responsabile della competizione, dell'applicazione di tutte le regole, garantisce la corretta conduzione ed è figura di riferimento per tutti i componenti dello staff tecnico e del collegio giudicante. Nell'appendice sono indicate le procedure operative per lo svolgimento dell'incarico.

10.1.2 Vice Direttore di gara

Il Vice Direttore di gara è un direttore di gara qualificato, a cui vengono affidate funzioni di supporto e collaborazione al direttore di gara seguendone le indicazioni.
In particolare:

- ove la competizione preveda la doppia pista è responsabile della pista a lui assegnata dal direttore di gara;

[1] Vedi Regolamento del Settore Arbitrale Federale, art. 7

- sostituisce il direttore di gara nel caso in tutte le occasioni in cui ciò si renda indispensabile;
- svolge tutte le mansioni che gli saranno affidate dal direttore di gara.

10.1.3 Segretario di gara

Il Segretario di gara è la figura responsabile delle operazioni di accredito, della gestione dei dati di gara (unità competitive, ufficiali di gara) e dell'elaborazione delle valutazioni dei giudici di gara secondo il regolamento dei sistemi di giudizio e metodi di scrutinio.

In particolare:

- coordina l'attività relativa alle iscrizioni nel rispetto delle normative previste in materia*;
- fornisce al Direttore di gara il riepilogo degli iscritti alla competizione*;
- segnala al Direttore di gara, qualora presenti, anomalie nei tesseramenti degli ufficiali di gara convocati. Fornisce al Direttore di gara, in via cautelativa, copia del database con i dati della competizione;
- coordina e supervisiona lo staff di scrutinio e le attività ad esso in carico;
- supervisiona al corretto funzionamento dei sistemi informatici di gestione della competizione ad esclusione di quelli non di sua competenza;
- supporta la direzione di gara nella gestione della competizione;
- entro 48 ore dal termine dell'ultima giornata di gara, trasmette all'ufficio federale competente i dati elaborati della competizione mediante la spedizione mezzo posta elettronica.

**La procedura di iscrizioni può essere gestita dal portale federale; in tal caso l'attività di iscrizione è deputata a ciascuna associazione sportiva nei limiti e nelle responsabilità previste dal presente regolamento. Il Direttore di gara e il Segretario di gara avranno accesso al sistema per gli adempimenti connessi al proprio ruolo.*

10.1.4 Scrutinatore

Lo Scrutinatore è coordinato dal Segretario di gara e ha la responsabilità della gestione dell'inserimento dei dati finalizzato all'elaborazione delle valutazioni espresse dai giudici di gara utilizzando il software omologato dalla FIDS per le diverse discipline. Deve inoltre comunicare immediatamente al Segretario di gara qualsiasi irregolarità che riguardi le votazioni o punteggi dei giudici.

10.1.5 Presentatore

Il Presentatore di gara ha la responsabilità della conduzione vocale della competizione oltre alla regia della proiezione video quando predisposta. Egli deve presentare mirando alla massima comprensibilità delle indicazioni da seguire da parte di atleti e pubblico ed all'ottimizzazione dei tempi di gara e del protocollo previsto.

10.1.6 Responsabile della musica

Il responsabile della musica garantisce la conformità dei brani selezionati per la competizione, controlla la durata dei brani e deve utilizzare musiche che corrispondano alle caratteristiche metronomiche di ogni danza e, quando previsti dai regolamenti tecnici di specialità, proposti dalle commissioni tecniche ed omologati dalla FIDS.
Deve inoltre permettere il regolare svolgimento della performance degli atleti consentendo l'avvio della base musicale solamente quando la/e unità competitiva/e sono correttamente disposte in pista nel rispetto dei tempi di ingresso ed uscita.

10.1.7 Giudice di gara

Il Giudice di gara è la figura chiamata ad esprimere con terzietà e competenza il proprio giudizio tecnico sugli atleti in competizione, in ossequio ai regolamenti federali e ai principi sportivi, etici e deontologici.
Il giudice di gara svolge la propria funzione all'interno di un collegio giudicante la cui modalità di espressione del giudizio è regolamentata a seconda della specialità.
I Giudici di gara sono inquadrati nei livelli previsti dal Regolamento del Settore Arbitrale Federale che ne disciplina l'accesso alle qualifiche, la formazione e l'aggiornamento.

Il Giudice deve:

- provvedere a dare conferma o rinuncia in forma scritta (lettera, fax o mail) alla lettera di convocazione a svolgere l'incarico nei tempi previsti dalla lettera;
- presentarsi all'impianto di gara almeno 30 minuti prima dell'inizio della competizione;
- conoscere il programma della competizione, eventualmente visionando il cronologico;
- essere attento al momento in cui deve entrare in pista, evitando di causare ritardi alla competizione dovute alla sua assenza o disattenzione;
- svolgere il proprio compito con perizia e attenzione, accertandosi in ogni fase di aver votato il numero di concorrenti richiesti e partecipanti alla competizione;
- essere terzo nella valutazione, evitando qualsiasi condizionamento esterno;
- votare gli atleti in base alla performance e ai canoni tecnici previsti dai criteri di valutazione in uso;

- mantenere un comportamento consono al proprio ruolo e in posizione tale da non interferire con gli atleti e con gli altri giudici;
- essere concentrato sulle proprie mansioni, evitando qualsiasi comunicazione con il pubblico, colleghi o atleti e non distrarsi in nessun modo per nessuna ragione;
- esprimere il proprio voto in maniera diligente: se il sistema prevede l'uso di dispositivi DAS controllare accuratamente la corrispondenza tra il dato immesso e il numero di gara dell'unità competitiva, se il sistema è cartaceo compilare in maniera leggibile le schede per le votazioni apponendo; in ogni caso, la propria firma per esteso nell'apposito spazio. In caso di scheda personalizzata, controllare che il nominativo sia corrispondente. Apporre la firma per esteso a fianco di eventuali variazioni o correzioni apportate;
- rimanere nei posti riservati durante tutto lo svolgimento della competizione e sino a premiazioni effettuate, salvo autorizzazione del direttore di gara;
- **evitare in maniera assoluta di usare telefoni cellulari/palmari/computer o altri apparecchi in grado di comunicare con l'esterno. In caso di assoluta e urgente necessità dovrà contattare il direttore di gara;**
- astenersi dal giudicare discipline e classi per le quali non è abilitato salvo espressa deroga;
- astenersi dal giudicare le unità competitive espressamente dichiarate attraverso la Dichiarazione Etica e Deontologica della FIDS;
- astenersi dal giudicare qualora la propria condizione fisica o mentale non gli permetta di fare il proprio lavoro in modo adeguato;
- attenersi alle disposizioni federali in materia di abbigliamento.

Il Giudice non deve:
- motivare a terzi il proprio giudizio;
- dubitare pubblicamente del giudizio, dell'onestà e della buona fede degli altri giudici;
- essere influenzato nel giudizio da atleti;
- cercare di influenzare o intimorire un altro giudice;
- informarsi sulle votazioni degli altri giudici e/o dichiarare ai colleghi di votare o di aver votato una determinata unità competitiva, astenendosi quindi dal manifestare pubblicamente la propria opinione nei confronti dei partecipanti alla competizione;
- intimidire gli atleti;
- assumere comportamenti che possano procurare vantaggio ad un'unità competitiva rispetto a un'altra;
- abbandonare l'area riservata senza aver ottenuto l'autorizzazione dal Direttore di gara.

Il tecnico competitore non può svolgere la funzione straordinaria di Giudice di gara nelle competizioni nelle quali compete o si esibisce.

10.2 Disposizioni per il collegio giudicante

Il Direttore di gara, nella composizione del collegio giudicante dovrà attenersi a quanto di seguito disposto.
La competizione di ciascuna categoria e classe dovrà essere giudicata dalla stessa giuria in tutti i turni di gara fatto salva la possibilità del Consiglio Federale di deliberare diversamente.

10.2.1 Numero di giudici di gara

Il numero minimo di giudici facenti parte il collegio giudicante è distinto in base al comparto in cui è assegnata una disciplina/specialità e alla tipologia di competizioni. Il numero massimo di giudici è sempre 13; il numero minimo è 3.

Tipologia di gare (rif. art. 2)	**Danze di coppia**	**Danze Artistiche**
Gare ufficiali	Minimo 7	Minimo 5
Gare non ufficiali	Minimo 5	Minimo 3

Qualora, in casi di estrema necessità, in sede di gara non sia possibile rispettare la disposizione sopra descritta, il Direttore di gara può comporre il collegio arbitrale differentemente prevedendo comunque almeno 3 giudici di gara. In questo caso il Direttore di gara è tenuto ad indicare nella sua relazione finale le motivazioni che hanno causato tale scelta/circostanza indicando inoltre disciplina, categoria e classe.
Nelle competizioni federali è facoltà del Consiglio Federale prevedere diverse disposizioni sulla formazione del collegio arbitrale.
È consentito inoltre adottare un collegio arbitrale suddiviso per ogni parametro previsto dal sistema di giudizio utilizzato.

10.2.2 Giudici di gara internazionali

Previa autorizzazione della Commissione Nazionale Arbitrale possono partecipare in qualità di Ufficiali di gara a competizioni organizzate in Italia, giudici di gara accreditati presso le Federazioni Internazionali cui la

FIDS è membro, fermo restando che è sempre necessaria l'abilitazione e la licenza di giudice internazionale nelle discipline oggetto della competizione.

10.2.3 Tipologia giudici di gara

Nelle more di quanto previsto dal Regolamento del Settore Arbitrale Federale sono previste le disposizioni seguenti distinte in base ai settori disciplinari:

- DANZE INTERNAZIONALI WDSF
  - giudice di gara federale;
- SETTORE BREAKING, DANZE INTERNAZIONALI IDO/WRRC, DANZE NAZIONALI, DANZE REGIONALI, DANZE ACCADEMICHE, DANZE COREOGRAFICHE, STREET E POP DANCE, DANZE E.PO.CA, SETTORE PARALIMPICO
  - *competizioni previste dall'attività di alto livello, agonistica e promozionale federale*: giudice di gara federale (per le discipline dove sono stati abilitati), giudici straordinari (dichiarazione incompatibilità parentale e sportiva);
  - *competizioni previste nell'attività amatoriale*: giudice di gara federale (per le discipline dove sono stati abilitati), giudici straordinari (dichiarazione incompatibilità parentale).

10.2.4 Qualifiche dei Giudici

Per ciascuna specialità riconosciuta e sotto riportata, a ciascun giudice è indicata la qualifica.

DANZE DI COPPIA	
Sigla	**Disciplina**
AL	Danze Afrolatine
CB	Danze Caraibiche
FK	Danze Folk Romagnole
FR	Frusta Romagnola
FZ	Danze Filuzziane
HU	Hustle/Disco Fox
JZ	Danze Jazz
LA	Danze Latino Americane
LT	Liscio Tradizionale
SN	Stile Nazionale[2]
ST	Danze Standard
TA	Danze Argentine

DANZE ARTISTICHE	
Sigla	**Disciplina**
AC	Accademiche
BD	Breaking
CW	Country Western
DC	Danze Coreografiche
DD	Disco Dance
DO	Danze Orientali
FL	Flamenco
SD	Street Dance
TD	Tap Dance

10.2.5 Abilitazioni

Il Regolamento del Settore Arbitrale Federale inquadra i giudici di gara in base alle abilitazioni conseguite in ciascuna disciplina.
Qualora, in casi di estrema necessità o per discipline nelle quali non sia ancora previsto il livello I dei giudici di gara, in sede di gara non sia possibile rispettare la disposizione sopra descritta, il Direttore di gara può utilizzare giudici di gara, della medesima disciplina anche con una differente abilitazione (es. giudice di livello C in competizioni di classe B, giudice di livello B in competizioni di classe A, giudice di livello A in competizioni di classe AS).
In questo caso il Direttore di gara è tenuto ad indicare nella sua relazione di gara le motivazioni che hanno causato tale scelta indicando inoltre disciplina, categoria e classe che saranno sottoposte alla valutazione del Giudice Sportivo.

10.2.6 Incompatibilità

Nei casi previsti dal presente regolamento, per gli Ufficiali di Gara la FIDS prevede due tipi di incompatibilità:
a) incompatibilità parentale;
b) incompatibilità sportiva.

10.2.7 Incompatibilità parentale

In base agli art. 74, 75 e seguenti del Codice Civile si precisa che la parentela è il rapporto giuridico che intercorre tra persone che discendono da uno stesso stipite e sono quindi legate tra loro da un vincolo di consanguineità; l'affinità è il vincolo tra il coniuge e i parenti dell'altro coniuge (gli affini di ciascun coniuge non sono affini fra di loro).

[2] Lo stile nazionale raggruppa le discipline Liscio e Ballo da Sala.

La FIDS riconosce l'incompatibilità parentale tra ufficiali di gara e atleti o tra ufficiali di gara (limitatamente tra loro a: Direttore di Gara, Vice Direttore di Gara, Giudici di Gara) fino al 4° grado per parenti in linea retta, collaterale ed affini:

- nel rapporto di coniugio (marito-moglie);
- nelle convivenze e/o rapporti di fatto per i quali vigono le stesse norme previste per le incompatibilità parentali.

GRADO	LINEA RETTA	LINEA COLLATERALE	AFFINI
I	Genitori Figli		Suoceri Generi e nuore
II	Nonni Nipoti (figli dei figli)	Fratelli e sorelle	Cognati
III	Bisnipoti Bisnipoti (figli dei nipoti da parte dei figli)	Zii (fratelli e sorelle dei genitori) Nipoti (figli di fratelli e sorelle)	
IV		Cugini Pronipoti (figli di nipoti da parte di fratello e sorella) Prozii (fratelli e sorelle dei nonni)	

10.2.8 Incompatibilità sportiva

La FIDS riconosce l'incompatibilità sportiva tra ufficiali di gara e atleti o tra ufficiali di gara (limitatamente a Direttore, Vice Direttore e Giudici), in:

- comprovata attività, reiterata e continuativa, di insegnamento o altro tipo di collaborazioni tecniche, sportive o professionali nella stagione sportiva;
- appartenenza alla stessa associazione/società sportiva;
- appartenenza di atleti ad ASA in cui operano, con incarichi dirigenziali o tecnici:
    - parenti ed affini fino al 4° grado compreso del giudice.

10.2.9 Modulo di dichiarazione etica e deontologica

I motivi di incompatibilità devono essere segnalati al Direttore di gara tramite sottoscrizione ed invio dell'apposito modulo di *dichiarazione etica e deontologica* (disponibile sul sito federale) al momento dell'accettazione dell'incarico e inibisce l'Ufficiale di gara a svolgere il proprio ruolo nelle singole categorie, classi e discipline oggetto dell'incompatibilità dichiarata.
I moduli etici/deontologici degli ufficiali di gara sono custoditi dall'organizzatore per almeno 3 mesi e, ove richiesti, dovranno essere inviati agli Organi di Giustizia richiedenti.

TITOLO III
LA COMPETIZIONE

11. POSIZIONE SANITARIA

CLASSE ATLETI	TIPO ATTIVITA'	TIPO IDONEITÀ SANITARIA RICHIESTA
classe C	Competitiva	**IDONEITA'AGONISTICA** D.M. 18 febbraio 1982 (certificato di idoneità agonistica rilasciato dal medico dello sport) D.M. 4 marzo 1993 (certificato di idoneità agonistica specifica ''adattata all'atleta disabile'' rilasciato dal medico dello sport).
classe B, U		
classe A, AS		
classe PD		
settore paralimpico		
settore divulgativo	Amatoriale	**IDONEITA' NON AGONISTICA/BUONA SALUTE** D.M. 28.02.1983 e seg. DM. 24.04.2013 - L. n° 98 del 09.08.2013 art. 42 bis (certificato distato di buona salute del pediatra, medico di famiglia o medico dello sport).

La tutela della salute dei tesserati della FIDS è garantita dall'obbligo per gli stessi di presentare la certificazione di idoneità alla pratica sportiva, in ottemperanza alle leggi appositamente emanate dallo Stato Italiano. A tale obbligo sono sottoposti tutti i tesserati che svolgono attività sportiva, sia a livello agonistico sia a livello non agonistico.
È fatto obbligo al Presidente di ASA:

- richiedere e conservare per tutti i tesserati il certificato di idoneità richiesto in base alla classe di appartenenza;
- verificare l'avvenuta effettuazione e rinnovo annuale della visita a norma di legge;
- impedire l'attività sportiva a chi non è in regola.

Il personale medico in gara è autorizzato a verificare la validità della certificazione medica nel rispetto delle norme sulla privacy anche attraverso verifiche a campione durante le competizioni secondo le linee guida definite dalla Commissione Medica Federale.

11.1 Attività sportiva AGONISTICA

L'attività sportiva agonistica e promozionale federale della danza sportiva è possibile solo dall'ottavo anno di età compiuto durante l'anno solare in cui la stagione sportiva termina ed è svolta dai tesserati che risultano iscritti alle classi U, A, AS, B, C e PD.
Pertanto, tutti i tesserati, iscritti alle suddette classi dovranno risultare idonei dopo essersi sottoposti agli accertamenti sanitari previsti per il riconoscimento della "idoneità agonistica" specifica (DM 18.02.1982). Tale certificazione potrà essere rilasciata esclusivamente da un medico specialista in medicina dello sport.
Gli atleti diversamente abili dovranno risultare idonei dopo essersi sottoposti agli accertamenti sanitari previsti per il riconoscimento dell'idoneità agonistica specifica "adattata all'atleta disabile'' (DM. 04.03.1993).

11.2 Attività sportiva NON AGONISTICA: settore divulgativo

Viene considerata attività sportiva non agonistica l'attività federale meramente ludico-ricreativa o divulgativa indipendentemente dall'età dell'atleta, sia esso normodotato o diversamente abile. I soci divulgativi, devono risultare idonei dopo essersi sottoposti a visita medica intesa ad accertare la loro idoneità alla pratica di attività "non agonistica" (D.M. 28.02.1983 e seg. - DM. 24.04.2013 - L. n° 98 del 09.08.2013 art. 42 bis). Tale certificazione potrà essere rilasciata sia da un medico specialista in Medicina dello Sport sia dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta.
Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l'esercizio dell'attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra (decreto ministeriale 28/02/2018).

12. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE GARE

La struttura presso la quale è organizzata la competizione deve essere idonea ad ospitare tutti i soggetti che, a vario titolo, vi partecipano nel rispetto del Regolamento degli impianti sportivi per la danza sportiva. In particolar modo l'organizzatore deve assicurare:

- spogliatoi e servizi igienici adeguati al numero degli atleti in gara;
- adeguata assistenza sanitaria e un locale antidoping;
- spazi dedicati agli atleti in prossimità della pista;
- un albo per l'affissione di tutti i comunicati di interesse dei partecipanti;
- adeguato impianto di diffusione sonora;
- adeguata attrezzatura per la registrazione dei risultati;
- area riservate allo staff di gara e alla FIDS.

SPOGLIATOI. La capienza degli spogliatoi, gli spazi funzionali e il decoro generale sono fondamentali.
Gli spogliatoi separati per gli atleti e per gli ufficiali di gara, devono essere costituiti da locali riservati ai cambi d'abito e dotati di idonei servizi igienici, la cui pulizia deve essere sufficientemente assicurata per l'intera giornata di gara.

ASSISTENZA SANITARIA. Per tutta la durata della manifestazione, l'organizzatore deve assicurare, sotto la propria responsabilità, la struttura sanitaria necessaria come stabilito dalla vigente normativa in materia.

LOCALE ANTIDOPING. Nelle competizioni l'organizzatore dovrà predisporre un locale idoneo per un eventuale controllo antidoping secondo le caratteristiche dettagliate nelle Norme Sportive Antidoping (Documento tecnico-attuativo del Codice Mondiale Antidoping WADA e dei relativi Standard internazionali) approvato dalla Giunta Nazionale CONI.

IMPIANTO VENTILAZIONE. Per le competizioni disputate durante i mesi freddi è responsabilità dell'organizzatore verificare che la struttura sia dotata di idoneo impianto di riscaldamento. Parimenti nei mesi estivi deve essere garantita adeguata refrigerazione e/o ventilazione.

PISTA E ADIACENZE. Le competizioni di Danza Sportiva si disputano su una pista o palco, preferibilmente di forma rettangolare, di grandezza adeguata e libera da qualsiasi ostacolo.
L'area adiacente deve disporre anche di idonei spazi accessori e disimpegni per l'entrata e l'uscita dalla pista, per la sosta tra le diverse manches e per il riscaldamento.

IMPIANTO AUDIO. L'impianto di diffusione sonora deve essere dotato almeno di lettore CD e amplificatori, altoparlanti, microfono e deve essere prevista la possibilità di diffusione sonora mediante PC. L'impianto sonoro deve essere idoneo anche per le discipline con musica propria.
Deve essere inoltre sempre disponibile un impianto di riserva.

DISPOSIZIONE GIUDICI. Nelle competizioni che coinvolgono unità competitive tipo gruppo, il collegio giudicante, ove possibile, deve essere collocato o su un piano rialzato o in condizioni tali da poter osservare adeguatamente l'intera performance (ad esempio riservando uno spazio della tribuna ai Giudici).
Possono essere previste apposite strutture per la postazione fissa dei Giudici.
Per gli ufficiali di gara deve essere previsto apposito spazio separato dal pubblico e dagli atleti.

SETTORI RISERVATI FIDS E PROTOCOLLO. Nelle competizioni l'organizzatore deve prevedere un settore riservato esclusivamente ai Dirigenti Federali secondo l'organigramma. Per il Presidente Federale l'organizzatore dovrà prevedere discorso pubblico, ferma restando la facoltà dello stesso di intervenire qualora lo ritenga opportuno.
Uno spazio per il saluto della FIDS deve essere previsto per il Presidente Regionale o suo Delegato.
Ai Dirigenti Federali, muniti di regolare tessera FIDS nominativa o lettera di incarico, dovrà essere consentito ingresso gratuito alle competizioni secondo il seguente schema:

Ambito territoriale	Protocollo
competizioni provinciali e regionali	dirigenti provinciali e regionali
competizioni nazionali	dirigenti nazionali, presidenti regionali, componenti della commissione medica, del centro studi federale, degli organi di giustizia federali, degli organi centrali del Settore Tecnico e del Settore Arbitrale Federale.

13. PISTA

La qualità del piano ballabile deve essere idonea per le discipline in programma e per i relativi tipi di calzature: oltre al parquet di legno, per le discipline accademiche deve essere utilizzato il tappeto danza. In ogni caso la superficie non deve avere una eccessiva scivolosità o aderenza.
Ove non diversamente specificato nei singoli regolamenti di disciplina, i lati della pista, libera da ostacoli, devono misurare minimo mt. 26x14. Qualora ci fosse la necessità di creare due o più aree di gara all'interno di una struttura sportiva la superficie di ciascuna non potrà essere inferiore a mt.13x14.

Danze in solo/duo. Per ciascuna unità competitiva deve essere assicurato uno spazio minimo di 20 mq per le eliminatorie/semifinale, di 20 mq per le finali di classe C e B e di 30 mq per le finali delle classi A, AS e PD.
Danze in coppia. Ogni unità competitiva dovrà avere a disposizione un minimo di 24 mq. sia per le fasi eliminatorie/semifinale sia per la finale.
Nelle competizioni ufficiali le competizioni riservate alle classi A in tutte le sue fasi vanno sempre svolte in pista unica.
Danze in gruppo. Per le unità competitive tipo squadre i lati della pista, libera da ostacoli, devono misurare almeno 10 mt ciascuno.

14. NUMERO DI GARA

L'organizzatore deve utilizzare i numeri di gara federali o realizzati attraverso la stampa su adeguato supporto cartaceo, sintetico o di tessuto, sempreché di formato conforme.
Il numero di gara che identifica l'unità competitiva deve essere reso visibile al collegio e dovrà essere applicato secondo quanto in uso per ogni disciplina. In alternativa nelle performance con votazione assoluta potrà essere posizionato a terra, su apposito supporto o appeso all'eventuale scenografia utilizzata.
La manomissione del numero di gara, mediante qualunque tipo di modifica o ridimensionamento, è vietata e comporta segnalazione sulla relazione di gara del Direttore per l'applicazione di sanzioni disciplinari.

14.1 Numerazione delle unità competitive

La numerazione delle unità competitive, a cura del Segretario di gara, dovrà essere effettuata tramite miscelazione casuale (random) o attraverso altra metodologia approvata dal Consiglio Federale.

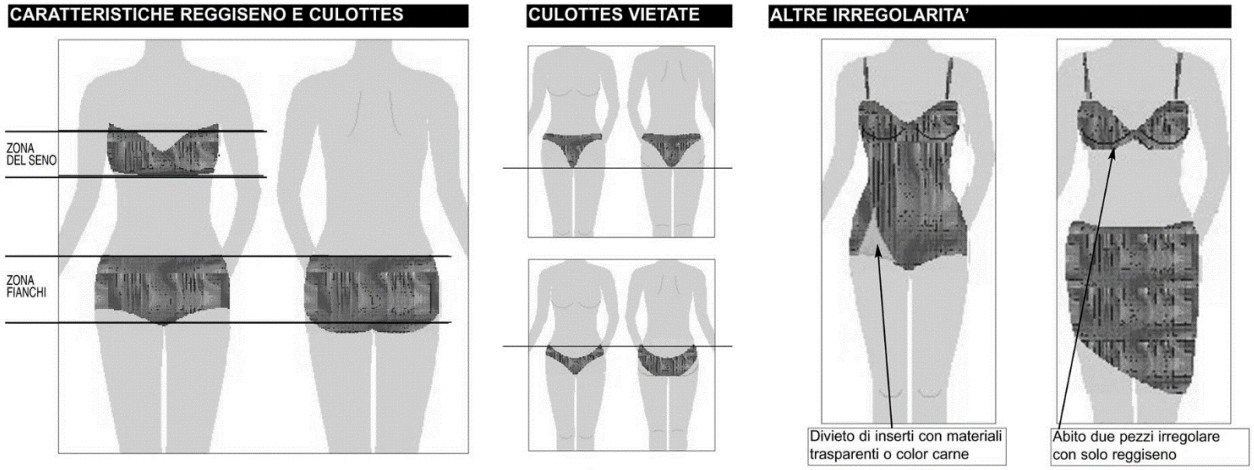
15. ORDINE PUBBLICO

L'organizzazione è responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico durante la gara, nonché della tutela degli ufficiali di gara ed atleti coinvolti nella competizione.

16. DIRITTI DI IMMAGINE E PUBBLICITÀ

La FIDS, in quanto titolare del calendario delle competizioni, è proprietaria di tutti i diritti audio e video al fine della commercializzazione in tutte le loro forme. Tutti gli organizzatori che prevedano la ripresa e la trasmissione con qualsiasi mezzo devono provvedere ad ottenere dalla FIDS l'apposita autorizzazione e liberatoria
L'iscrizione di un tesserato alla competizione sottintende l'implicita accettazione ed il consenso all'utilizzo da parte di FIDS dei dati e delle immagini della competizione, in ogni possibile forma così come previsto dalla normativa accettata in fase di tesseramento.

17. ABBIGLIAMENTO



L'atleta tesserato FIDS rappresenta la Federazione, non solo nelle competizioni ma anche nelle manifestazioni promozionali, in pubblico, in televisione o in altri contesti (campus, ritiri collegiali, attività federali in genere).

L'abbigliamento per ogni disciplina è dettagliato nei regolamenti tecnici di settore nel rispetto delle seguenti disposizioni generali:

a) L'abbigliamento da gara deve essere sempre improntato a regole di sobrietà, eleganza e buon gusto oltre a rispettare i canoni tradizionali della danza eseguita;
b) Sia per gli abiti sia per gli accessori degli atleti, come decorazione, non è mai concesso l'uso di simboli con riferimenti religiosi, politici o offensivi della pubblica morale ad esclusione delle discipline "show" in cui i simboli religiosi e politici possono essere ammessi sempre se inerenti al tema proposto. Inoltre non sono ammessi nomi e loghi riferiti all'ASA di appartenenza;
c) Le calzature devono essere progettate per ogni specifica disciplina e costruite idoneamente;
d) È sempre permesso indossare l'abbigliamento riservato alle categorie e classi inferiori;
e) Di norma, l'abito pur rispettando le caratteristiche della disciplina per la quale è stato progettato, deve assicurare la copertura delle parti intime dell'atleta. Per questo motivo sono vietate: culottes sgambate, tangas e inserti trasparenti nella culotte;
f) Tracciando una ideale linea orizzontale, la parte superiore della linea tra i muscoli delle natiche (linea dei glutei) non deve essere visibile. La culotte, nella parte posteriore deve coprire le natiche e nella parte anteriore, seguire la linea di flessione tra la gamba ed il corpo;

g) Durante la competizione il cambio di abito è vietato ad eccezione degli atleti di classe AS e PD (il cambio d'abito è permesso tra un round e il successivo);
h) Nel caso avvenga un inconveniente che renda inutilizzabile l'abito da gara - o una parte di esso - l'atleta dovrà segnalare l'esigenza al Direttore di Gara ed esserne autorizzato, prima di effettuare la sostituzione;
i) Agli atleti può essere chiesto di cambiare abbigliamento, trucco e/o accessori nel caso in cui contravvengano al presente regolamento;
j) Il Direttore di gara può richiedere al competitore di togliere i gioielli e decorazioni se ritiene che possano rappresentare un pericolo per l'atleta o per gli altri competitori.

17.1 Infrazioni all'abbigliamento

Il direttore di gara, una volta accertata l'infrazione su regole relative all'abbigliamento, direttamente o tramite idonea segnalazione da parte di altre figure appositamente incaricate:

- nel caso di primo richiamo, invita l'unità competitiva ad adeguare l'abbigliamento conformandosi a quello regolamentare. Se avviene in finale, l'infrazione va riportata nella relazione di gara per i relativi provvedimenti da parte del Giudice Sportivo;
- nel caso di successivi richiami, nella medesima competizione, l'infrazione va riportata nella relazione di gara per i relativi provvedimenti da parte del Giudice Sportivo.

17.2 Sponsorizzazione abiti da gara

La pubblicità sull'abbigliamento di gara degli atleti, nel rispetto delle prescrizioni in materia di abbigliamento previste dal presente regolamento, è così regolamentata:

- ogni unità competitiva può avere fino a quattro marchi pubblicitari, non necessariamente suddivisi in parti uguali, per un massimo di tre marchi per atleta (es. tre marchi l'atleta maschio e un marchio l'atleta femmina);
- la pubblicità esposta potrà complessivamente avere un'area di 40 cmq. e la larghezza massima non dovrà superare i 10 cm.

18. PRESENTAZIONE DEI TURNI DI GARA

Il Presentatore, insieme alle specifiche relative al tipo di ballo, alla categoria e classe, deve precisare sempre il numero di unità competitive che dovranno essere scelte dai giudici: per farlo può, ad esempio, utilizzare la formula "da… a …" per chiamare le unità competitive e indicare ai giudici il numero di preferenze da assegnare, rispetto al numero di unità competitive in gara. Utilizzando i multipli di sei, la chiamata in pista rientra nella tipologia "da 96 a 48", "da 24 a 12", "da 12 a 6".

19. PERFORMANCE SU MUSICA PROPRIA

Se non è previsto il preventivo invio telematico, al momento dell'accredito il delegato della società sportiva deve consegnare il supporto audio (ad esempio CD musicale o eventualmente altro tipo di supporto audio espressamente previsto dall'organizzazione) contenente un'unica traccia musicale, con il brano scelto per la prova, di cui il responsabile dell'ASA deve dichiarare il regolare possesso e utilizzo.
Ogni supporto deve essere personalizzato con etichetta contenente obbligatoriamente: nome ASA, titolo del brano, spazio bianco sul quale annotare il numero di gara attribuito.
Una copia di riserva deve essere disponibile in caso di mancato funzionamento.

Oltre al tempo massimo stabilito per la performance della specialità, ad ogni concorrente sono a disposizione un totale di 30 secondi per le unità gruppo e un totale di 20 per le unità solo/duo da utilizzare per entrata, posizionamento e uscita dalla pista. Sono inoltre regole specifiche:

- Il responsabile delle musiche dovrà lasciare scorrere il brano fino al termine e sfumare la musica qualora la durata della traccia superi il tempo regolamentare. In quest'ultimo caso la performance deve terminare entro i successivi 5 secondi;
- Eventuali "neri", cioè parti di silenzio inseriti all'inizio, nella parte centrale o al termine del brano musicale, fanno comunque parte del tempo totale della performance;
- La ripetizione di una prova interrotta dopo un minuto dal suo inizio, causa malfunzionamento tecnico, potrà essere concessa anche solo in parte, unicamente a discrezione del Direttore di gara.

L'inizio della performance è annunciato dal Presentatore di gara.

La musica è libera ma il testo deve essere sempre appropriato all'età e al contesto sportivo e socio-educativo. In particolare, i testi delle canzoni, anche in lingua straniera, non devono mai contenere frasi o singole parole inappropriate, scurrili, offensive o comunque contrarie alla morale. Gli atleti devono essere consapevoli del significato del brano musicale e, insieme ai rispettivi tecnici e responsabili societari, ne rispondono ai fini disciplinari in caso di inosservanza.

Il titolo dello "show" o comunque di tutte le performance coreografiche che prevedono l'utilizzo di musica a propria, da comunicare in fase di iscrizione, deve riferirsi necessariamente, in sintesi, al tema proposto dalla

performance. Ciò senza alcuna dicitura identificativa che riconduca per esempio all'ASA di appartenenza, alla provenienza territoriale, al tecnico oppure ad eventuali sponsor, ecc…

Nell'ambito delle normative inerenti la tutela delle opere d'intelletto soggette a diritto d'autore e copyright, in riferimento particolare ai diritti SIAE e SCF per l'utilizzo di brani musicali in occasione delle competizioni, il Presidente di ASA all'atto dell'iscrizione di una unità competitiva con musica propria ad un competizione, si assume la responsabile connessa al regolare possesso dei brani musicali originali oggetto della performance di cui vengono consegnate al Responsabile delle musiche singole copie digitali autorizzate in versione gara.

20. PREMIAZIONE

La premiazione del turno di finale dovrà avvenire a partire dall'unità classificata all'ultima posizione sino alla prima classificata.
Durante la premiazione, il presentatore della manifestazione dovrà citare, oltre alla posizione acquisita nella competizione, il numero di gara, il nominativo degli atleti e l'ASA di appartenenza nonché, per le sole competizioni federali, anche la regione di appartenenza. Per le danze a squadre, il nominativo dei partecipanti è sostituito dal nome della squadra e/o della performance presentata.
Alla cerimonia di premiazione vengono chiamate le unità competitive ammesse alla finale (nel caso competizione su musica propria sono premiate le prime sei unità classificate).
Nelle sole competizioni ufficiali, il Consiglio Federale potrà autorizzare la partecipazione alla cerimonia di premiazione del tecnico/coreografo dell'unità competitiva.

I tesserati da premiare e tutti gli ufficiali di gara hanno l'obbligo di presenziare alle premiazioni, salvo autorizzazione del Direttore di Gara concessa per valide motivazioni.
Le premiazioni saranno effettuate dal Dirigente Federale presente alla competizione più alto in organigramma; possono essere invitati alla premiazione anche autorità presenti alla competizione o l'organizzatore.
Nelle competizioni svolte in Italia con nulla osta delle Federazioni Internazionali cui la FIDS è membro, la premiazione spetta di diritto al più alto in organigramma tra i Dirigenti Federali nazionali o internazionali presenti.

In particolare, nelle competizioni federali:

- dovrà essere seguito scrupolosamente il protocollo federale;
- la premiazione deve obbligatoriamente avvenire in abito di gara.

Gli atleti che non partecipano alla premiazione o vi partecipano con abito difforme da quanto sopra descritto sono soggetti a sanzione disciplinare.

21. ACCESSO AI GIUDIZI E DIVULGAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Possono aver accesso alle votazioni, anche informatiche, dei giudici solo il Direttore di Gara ed il Segretario di Gara. Eventuali richieste immediate di chiarimento al Direttore di Gara potranno essere poste solo dal rappresentante designato in competizione per ciascuna ASA.
Durante la competizione i risultati dei turni di gara devono essere resi pubblici. Una copia delle votazioni esposte al pubblico potrà essere ceduta agli atleti partecipanti o ad altri soggetti autorizzati, anche dietro pagamento di un corrispettivo, a rimborso delle spese di copiatura. Le copie distribuite prima dell'omologazione dei risultati sono valide unicamente per l'esercizio del diritto di controllo da parte degli atleti o delle ASA interessate e possono essere allegate alle eventuali istanze inoltrate agli organi federali; in nessun caso ed in nessuna forma possono essere altrimenti divulgate.
Tutta la documentazione di gara, completa dei moduli di iscrizione, degli elenchi dei partecipanti e delle votazioni originali dei giudici se cartacee deve essere conservata a cura dell'organizzatore per un periodo di almeno 12 mesi.

22. OMOLOGAZIONE E PUBBLICAZIONE

L'omologazione delle competizioni federali da parte del Giudice Sportivo comporta l'inserimento del risultato conseguito nel curriculum sportivo dell'atleta. Per le restanti tipologie di competizioni, pur non essendo soggette ad omologazione, sono comunque oggetto di valutazione da parte del Giudice Sportivo nel caso di violazione regolamentale ed eventuali reclami.
Il Giudice Sportivo, esaminata la documentazione:

- nel caso rilevi che non vi è stata alcuna violazione regolamentare e/o non è pervenuto alcun reclamo, omologa la competizione;
- nel caso vi sia stata violazione regolamentare e/o sia pervenuto reclamo ammissibile, sospende la omologa della competizione in attesa dei necessari accertamenti, esaminati i quali emette i conseguenti provvedimenti. Sono fatti salvi eventuali cambiamenti che dovessero intervenire a seguito di positività nei controlli antidoping.

Per le competizioni che prevedono l'omologazione, gli uffici federali successivamente aggiornano lo status sportivo degli atleti e delle ASA sul sito internet federale.

23. RELAZIONE ED ESPORTAZIONE DATI

Alla fine della competizione il Direttore di Gara compila la relazione di gara allegando eventuali documenti e la trasmette, nel termine di 48 ore, all'ufficio del giudice sportivo.
Entro lo stesso termine, ai fini dell'acquisizione ufficiale dei dati da parte della Federazione, il Segretario di Gara trasmette via email all'Ufficio Gare il file di esportazione della competizione generato dal software di gestione gara.
Il Segretario di gara e il Vice Direttore di gara hanno facoltà di inviare una propria dichiarazione al giudice sportivo federale qualora gli accadimenti avvenuti in competizione hanno interessato lo svolgimento del loro ruolo. Il ritardo dell'invio, l'invio in forma errata o l'omissione di invio della documentazione comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

24. RECLAMI

I reclami si distinguono in:

- reclami in competizione;
- reclami differiti.

24.1 Reclami in competizione

La competenza a decidere in merito a tali reclami appartiene al Direttore di gara.
Il reclamo in competizione non prevede il pagamento di tasse e deve essere presentato al Direttore di Gara in forma scritta a firma del rappresentante designato in ciascuna competizione per ciascuna ASA, entro la fine della competizione. Deve essere allegato alla Relazione di Gara, unitamente ad una succinta esposizione dei fatti oggetto di reclamo ed alla eventuale decisione adottata dal Direttore di Gara.
Per le materie per le quali è possibile proporre reclamo in competizione, è facoltà dei tesserati e degli affiliati proporre, in alternativa, reclamo differito nelle modalità e nei termini previsti per lo stesso.
I reclami in competizione possono riferirsi esclusivamente:

- ad errori di trascrizione/calcolo della classifica finale o delle preferenze attribuite dal collegio giudicante;
- alle infrazioni all'abbigliamento;
- ad errori di collocazione di atleti in disciplina, categoria o classe;
- in ordine alla praticabilità ed alla regolarità della pista di gara;
- alla manomissione del numero di gara.

In nessun caso è consentita la presentazione di reclami in competizione concernenti:

- decisioni di natura tecnica adottate dai giudici o comunque devolute alla loro esclusiva discrezionalità;
- avverso le decisioni di natura disciplinare adottate dal Direttore di Gara;
- avverso la composizione del collegio giudicante.

24.2 Reclami differiti

I reclami differiti sono devoluti alla competenza del Giudice Sportivo e concernono le infrazioni tecniche (con esclusione delle decisioni di natura tecnica adottate dai giudici e devolute alla loro esclusiva discrezionalità) o disciplinari da chiunque commesse in occasione delle competizioni previste nel calendario federale.
Le norme relative ai reclami differiti sono previste nel Regolamento di Giustizia FIDS.

25. REGOLE DI COMPORTAMENTO

Fermo restando quanto previsto nel Regolamento di Giustizia FIDS, nonché quanto attiene alla responsabilità oggettiva dell'ASA, per quanto concerne l'attività connessa allo svolgimento delle competizioni, è da considerare comportamento immediatamente sanzionabile dal Direttore di Gara l'aggressività in azione di danza sportiva da parte di atleti e ufficiali di gara.
Le sanzioni, da segnalare nella relazione di gara, potranno essere:

- il richiamo verbale;
- l'esclusione dalla competizione (in caso di grave/gravissimo comportamento).

26. PERFORMANCE OGGETTO DI VALUTAZIONE

Di norma, la performance di gara è da considerarsi compiuta quando vengono eseguite tutte le danze nella loro durata complessiva.
Il mancato svolgimento di una danza o addirittura anche solamente una parte di questa (ad esempio causa abbandono della pista, malore, ecc.) comporta:

- nei turni eliminatori/semifinale la cancellazione delle preferenze attribuite in quella danza e in quel turno di gara;
- in finale l'attribuzione, in quella danza, dell'ultima posizione di classifica disponibile.

L'atleta che, pur ritirando il numero di gara, per qualsiasi motivo non prende parte ad una qualsiasi fase di gara o è costretto ad abbandonare la pista a competizione iniziata, ha l'obbligo di informare immediatamente di ciò il Direttore di gara che provvede a segnalarlo nella relazione di gara.
Il Direttore di Gara deve dare tempestiva comunicazione al Segretario di Gara per gli adempimenti di rito.

Alle unità competitive non è concesso uscire anche temporaneamente dalla pista fra un ballo e l'altro qualora il turno di gara preveda lo svolgimento su una batteria.

27. SISTEMI DI GIUDIZIO

Ogni competizione di danza sportiva è gestita da differenti sistemi di giudizio utilizzati per le singole specialità.
Le modalità di gestione della competizione sono due:

- valutazione comparativa: più unità competitive gareggiano contemporaneamente (sistema di giudizio SK, Skating);
- valutazione assoluta: l'unità competitiva gareggia una per volta (sistema di giudizio 3D/4D, tridimensionale/quadrimensionale).

I dettagli sono contenuti nei regolamenti tecnici di settore e nel manuale dei sistemi di giudizio.
Il Consiglio Federale potrà adottare metodi e tipologie di valutazione in uso dalla Federazione Internazionale di riferimento o metodi alternativi sperimentali.

28. INFRAZIONE AI PROGRAMMI DI GARA

Al fine di agevolare l'avvio nelle diverse discipline è possibile che vengano previsti programmi obbligatori o limitazioni ad essi nelle differenti classi.
Ogni disposizione è pubblicata sul sito web federale e costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento. La responsabilità sulla corretta esecuzione dei programmi di gara dell'unità competitiva è del Direttore Tecnico dell'ASA.
Il Consiglio Federale, sentito il parere della Direzione Tecnica Internazionale e del Coordinamento Tecnico Nazionale, disciplina annualmente la materia delle infrazioni ai programmi di gara.

29. SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE

29.1 Valutazione comparativa

Salvo diversa disposizione del Consiglio Federale, in tutte le fasi di gara gli staff di scrutinio utilizzeranno il metodo skating classico, come descritto nell'apposito Regolamento dei Sistemi di Giudizio.
Per le specialità delle Danze Jazz e per tutte le discipline del settore Street e Pop Dance sono previste particolari disposizioni.

29.1.1 Eliminatorie

Durante le fasi eliminatorie è prevista l'attribuzione di una preferenza da parte del Giudice per ogni unità competitiva, su ogni singola danza della specialità in gara, che ritenga debba accedere al turno successivo nella misura richiesta.

Norme generali
Le fasi eliminatorie sono determinate dall'ordine delle eliminatorie stesse: 1° Turno, 2° Turno, etc. oppure inversamente: semifinale, quarti di finale, ottavi di finale, ecc…
In ogni eliminatoria il numero di unità competitive da ammettere al turno successivo non può essere inferiore alla metà del numero totale di competitori che fanno parte dell'eliminatoria.
Tuttavia, in caso di parità di voti, dopo la somma delle preferenze di tutti i giudici, il Direttore di gara deve far partecipare tutte le unità competitive alla successiva selezione: i competitori in eccedenza potranno non essere conteggiati per stabilire il numero di concorrenti da eliminare ulteriormente. Ciò significa, per esempio, che qualora fossero richieste 48 unità competitive e invece ne venissero ammesse 50, a causa di pari meriti, per il turno successivo potranno essere comunque richieste 24 unità competitive (con un passaggio "da 50 a 24" che soddisfa la regola di non eliminare più del 50% degli ammessi), poiché le coppie a pari merito vengono conteggiate come unica posizione in classifica.
Ai competitori non ammessi sarà comunque assegnata una posizione secondo il numero di eliminatorie superate e, nel caso di parità, secondo il numero di voti ottenuti nell'ultima eliminatoria.

Il Consiglio Federale può prevedere turni di ripescaggio/redance in modo analogo a quanto previsto nelle competizioni internazionali.

Per le competizioni federali
In base al numero effettivo dei partecipanti il Direttore di Gara deciderà il numero delle unità competitive da selezionare per il turno di qualificazione rispettando la seguente tabella:

Da	A	Ammessi
13	14	10
15	24	12
25	29	18
30	48	24
49	55	36
56	96	48
97	109	72
110	192	96
193	250	148
251	384	192

Il direttore di gara dovrà comporre le batterie prevedendo per ciascuna di essa al massimo 14 unità competitive in base alle dimensioni della pista, al numero dei giudici di gara e alla durata del brano musicale. Nei regolamenti tecnici di disciplina possono essere previsti differenti criteri per la formazione delle batterie di gara.
Nei turni eliminatori è possibile prevedere la miscelazione dei numeri per ogni ballo di gara compatibilmente con la durata della competizione.

Per le gare non federali
Nelle altre tipologie di competizioni, in base al numero effettivo dei partecipanti il Direttore di Gara deciderà il numero delle unità competitive da selezionare per il turno di qualificazione e il numero di unità per batteria utilizzando come riferimento quanto previsto per le competizioni federali.

29.1.2 Semifinale

Il turno di semifinale è previsto quando le unità competitive sono al massimo 14 (sono inclusi i casi in cui il numero delle unità sono superiori a 14 a causa di parimerito).

Per le competizioni federali
Di norma, il turno di semifinale viene svolto in batteria unica. Nel caso in cui, a causa di pari merito, le unità in semifinale siano in numero superiore a 14, si dovranno prevedere due batterie utilizzando il metodo della miscellanea in ogni singola danza.
Il Direttore di gara può comunque far disputare la semifinale in due batterie qualora tale opportunità non cagioni ritardo alla competizione.
In caso di pari merito nel turno di semifinale verrà effettuato lo spareggio fra le unità competitive a pari merito, fino al raggiungimento di massimo 7 unità competitive per il turno di finale. Nel caso di spareggio la durata dei tempi di gara potrà essere ridotta sino al 50% in ragione del numero dei partecipanti alla fase di spareggio.

Per le gare non federali
Il Direttore di gara può far disputare la semifinale in una o due batterie qualora tale opportunità non cagioni ritardo alla competizione.
Allo stesso modo, è facoltà del Direttore di gara, in caso di pari merito nel turno di semifinale decidere se far disputare lo spareggio fra le unità competitive a pari merito, fino al raggiungimento di massimo 7 unità competitive per il turno di finale o svolgere il turno di finale qualora abbiano accesso alla finale al più 8 unità competitive. Nel caso di spareggio la durata dei tempi di gara potrà essere ridotta sino al 50% in ragione del numero dei partecipanti alla fase di spareggio.

29.1.3 Finale

La fase finale, alla quale possono avere accesso di norma 6 unità competitive, prevede per ciascun giudice, contrariamente alle eliminatorie e semifinali in cui il giudice esprime la propria preferenza o il tipo di votazione indicato per la specialità, l'assegnazione delle posizioni di classifica dei concorrenti per ciascun ballo, direttamente oppure mediante votazione da trasformare in posizioni skating.
Il numero delle unità competitive finaliste dovrà essere al più pari a 7 (8 nelle competizioni non ufficiali) inclusi i casi di parimerito normati per il turno di semifinale.

Possono essere accorpate, ovvero svolte nella medesima pista di gara in contemporanea, al più due turni di finale in cui competono complessivamente al massimo 6 unità competitive.

29.2 Valutazione assoluta

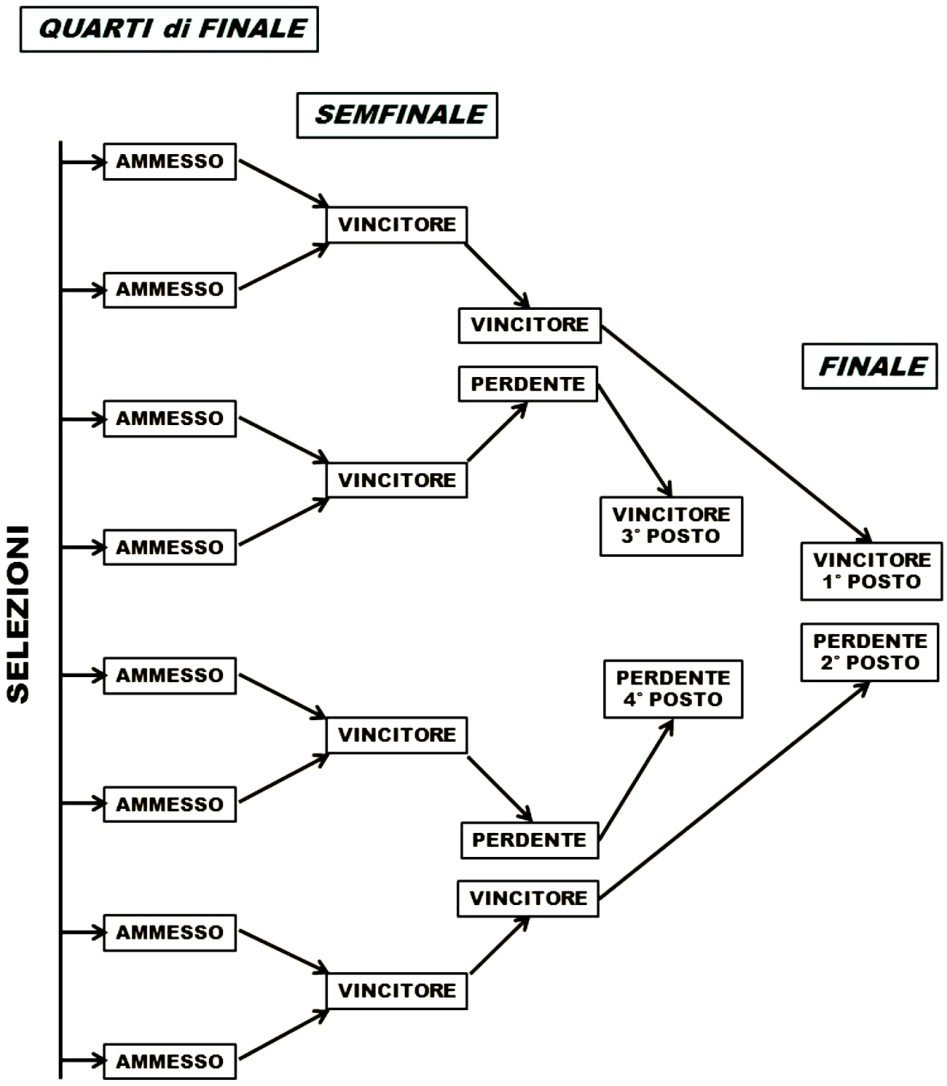
Per le discipline nelle quali la competizione si svolge su musica propria, a discrezione del Direttore Gara e sempre che non si cagioni ritardo alla competizione, si potranno svolgere turni di gara secondo la tabella sotto riportata:

fino a 12 partecipanti	Da 13 a 24 partecipanti	Da 25 a 48 partecipanti	Da 49 a 96 partecipanti	Oltre 97 partecipanti
1 turno di gara	2 turni di gara	2 turni di gara	3 turni di gara	3 turni di gara
Finale diretta	1° turno di semifinale, finale a 6 unità	1° turno di semifinale, finale a 12 unità	1° turno di qualificazione, 2° turno di semifinale a 24 unità, finale a 6 unità	1° turno di qualificazione, 2° turno di semifinale a 36 unità, finale a 12 unità

Nelle competizioni federali, la FIDS potrà adottare differenti modalità di svolgimento delle competizioni favorendo più fasi di selezione.

29.3 Norme generali per competizioni tipo "battle"

La competizione tipo battaglia può essere effettuata in presenza di 2, 4, 8 e 16 competitori. Nel caso ci sia un numero di unità competitive diverso da quello indicato si procederà con uno o più passaggi di selezione per determinare le unità competitive che potranno scontrarsi in modalità Battle, cioè ad eliminazione diretta.



Esempio:

- 3 competitori => passaggio di selezione e i primi 2 si scontreranno in modalità "Battle";
- 5-12 competitori => passaggio di selezione e i primi 4 si scontreranno in modalità "Battle";
- 13-24 competitori => passaggio di selezione e i primi 8 si scontreranno in modalità "Battle;
- da 25 competitori e oltre => passaggio di selezione e i primi 16 si scontreranno in modalità "Battle".

Dopo il passaggio di selezione gli accoppiamenti saranno generati in modo casuale (attraverso estrazione) e la competizione proseguirà come sopra indicato.

La votazione della fase finale è generalmente visiva, pubblica ed avviene al termine della manche.
I giudici indicano contestualmente il concorrente ritenuto vincitore per cui il verdetto di ogni singola sfida è decretato dalla maggioranza dei giudici con successiva verbalizzazione da parte del segretario di gara ai fini dell'elaborazione del risultato e certificazione del risultato.

30. USO DEL LOGO

È autorizzato a tutti gli affiliati e tesserati l'utilizzo del logo della Federazione Italiana Danza Sportiva al fine di evidenziare la propria appartenenza alla stessa Federazione.
Il simbolo della FIDS è autorizzato unicamente ai soggetti affilati/tesserati e, quindi, non è cedibile a terzi essendone vietata la cessione ad aziende, organizzazioni, istituzioni, ecc. eventualmente collegate con l'affiliato/tesserato se non espressamente autorizzata.
Gli affiliati hanno diritto di apporre il logo FIDS sulla propria carta intestata, sulle targhe delle proprie sedi nonché sulle tessere di riconoscimento dei propri iscritti, sui manifesti e locandine relative all'organizzazione di manifestazioni sportive inserite nel calendario federale della FIDS.
Senza autorizzazione della FIDS non è consentito utilizzare o imitare in alcuna forma o derivazione i simboli o denominazioni che possano indurre il convincimento di un riconoscimento diretto e formale della FIDS in attività diverse da quelle relative all'esercizio della pratica sportiva. Deve essere pertanto preventivamente autorizzato l'eventuale utilizzo della denominazione e del logo FIDS nelle attività di seguito indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Organizzazione di convention, stage, seminari e corsi;
- Inserzioni pubblicitarie;
- Attività commerciali;
- Iniziative estranee alle attività riconosciute dalla FIDS.

L'utilizzo del logo della FIDS in quanto logo registrato costituisce oggetto di diritti di proprietà intellettuale il cui utilizzo non autorizzato è severamente vietato e perseguito a termini di legge.
L'utilizzo del logo del CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, deve rispettare le vigenti regolamentazioni.

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA

31. PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA

La partecipazione all'attività sportiva federale è subordinata al regolare tesseramento alla FIDS tramite un'associazione sportiva affiliata (ASA) e successivo inserimento nel database federale fatta eccezione per i giudici di gara federali (ai quali è fatto obbligo il tesseramento alla FIDS) e per gli ufficiali di gara inquadrati nello staff tecnico ai quali è consentito tesserarsi direttamente alla FIDS.
Le norme concernenti l'affiliazione (iscrizione alla FIDS dell'associazione/società sportiva) ed il tesseramento (iscrizione alla FIDS dei singoli soci) sono disciplinate dallo Statuto Federale, dal Regolamento Organico e dal presente regolamento.
In generale:

- fatto salvo il caso degli atleti stranieri nelle competizioni internazionali e di particolari convenzioni, la partecipazione di atleti non tesserati comporta una sanzione disciplinare a carico dell'ASA che ha iscritto l'atleta e del Segretario di Gara che ha accettato l'unità competitiva;
- gli Atleti o Ufficiali di gara sottoposti a sanzione disciplinare con sospensione dell'attività sportiva da parte degli organi di giustizia federali o delle Federazioni Internazionali non possono partecipare, nel ruolo specificato nella sanzione, rispettivamente all'attività sportiva nazionale o internazionale. L'infrazione a questa norma, oltre all'eventuale annullamento del risultato sportivo nel caso di atleti, comporta d'ufficio il trasferimento degli atti alla procura federale;
- allo stesso modo atleti o ufficiali di gara di federazioni estere sottoposti dalla loro Federazione o dalle Federazioni Internazionali a sanzione disciplinare con sospensione dell'attività sportiva non possono essere impiegati in competizioni nazionali ed è compito dell'organizzatore verificarne lo status. L'infrazione a questa norma, oltre all'eventuale annullamento del risultato sportivo nel caso di atleti, comporta il deferimento all'organo di giustizia competente della federazione di riferimento.

31.1 Partecipazione all'attività sportiva da parte di atleti

Ad esclusione delle discipline paralimpiche, entrambi gli atleti componenti l'unità coppia/duo o gruppo devono far parte della medesima ASA.
In particolare:

- l'iscrizione degli atleti ad una competizione si intende proposta a cura dall'associazione/società sportiva. Il Presidente dell'ASA ha la responsabilità verso la FIDS di verificare la presenza e la validità della certificazione medica degli atleti che prendono parte all'attività sportiva. Il Presidente dell'ASA è inoltre responsabile della corretta compilazione dell'iscrizione alle competizioni ed in particolare in merito alle regole di composizione dei gruppi, categoria, classe e dei relativi fuori quota;
- In fase di tesseramento ciascun atleta dovrà indicare, per ciascuna disciplina/specialità e tipologia, la classe di appartenenza. La composizione dell'unità competitiva avverrà unicamente in fase di iscrizione alla competizione nella quale viene attribuita la categoria sulla base di quelle presenti negli eventi in gara;
- ciascuna ASA dovrà indicare il nominativo di un proprio tesserato (da comunicare in competizione con apposito modulo disponibile sul sito federale), in qualità di rappresentante ufficiale, cui il Direttore di gara possa fare riferimento per le eventuali comunicazioni di sua competenza e sarà responsabile delle violazioni disciplinari ascrivibili all'ASA unitamente alla stessa;
- l'atleta inizia la competizione al momento dell'accredito, mediante l'esibizione della tessera federale e di un documento d'identità in corso di validità (carta d'identità o passaporto), nonché con il ritiro del numero di gara. Dopo l'accredito, l'atleta dovrà prepararsi per essere pronto a entrare in pista almeno un'ora prima dell'orario stabilito per la propria competizione. Iniziata la competizione, l'atleta dovrà prestare debita attenzione alle chiamate in pista da parte del presentatore di gara, al fine di non costituire intralcio o ritardi alla competizione, in particolar modo nelle competizioni in cui avviene la miscelazione delle batterie costituenti ogni turno;
- è cura dell'atleta verificare il risultato ottenuto nel turno di gara al fine di essere pronto, qualora abbia superato la selezione, a rientrare in pista per disputare il turno successivo;
- durante tutta la competizione l'atleta dovrà costantemente fare riferimento ai valori del Codice di Comportamento del CONI, del Codice Etico e in generale del fair play, utilizzando la pista in modo adeguato e cercando di evitare scontri o qualsiasi contatto con altri atleti;
- è dovere dell'atleta accettare con lealtà e sportività qualsiasi risultato abbia ottenuto nella competizione.

In merito alla partecipazione di atleti all'attività sportiva, coloro nei cui confronti è stata irrogata una sanzione disciplinare possono iscriversi alle competizioni, seppur in pendenza di squalifica, purché queste si svolgano successivamente al termine della squalifica stessa.

31.1.1 Partecipazione di atleti stranieri a competizioni nazionali

Per partecipare quale competitore o a solo titolo di esibizione, alle competizioni nazionali o internazionali organizzate in Italia (anche nel caso di Team match) è fatto obbligo al Segretario di gara assicurarsi che l'atleta straniero risulti tesserato alla federazione internazionale di riferimento cui la FIDS aderisce.
Gli atleti stranieri dovranno competere nella più alta classe della disciplina/categoria di interesse, fatti salvi accordi bilaterali con le nazioni di appartenenza degli atleti, che definiscano le corrispondenze di categorie e classi "straniere" al presente regolamento.

31.1.2 Partecipazione di atleti tesserati a competizioni internazionali

Gli atleti tesserati nelle classi B, A, AS e PD (e relative sottoclassi) possono partecipare a competizioni internazionali nella disciplina in cui sono tesserati.
Nelle competizioni in cui sia prevista l'iscrizione attraverso la Federazione, questa dovrà avvenire unicamente attraverso l'ufficio estero federale, entro la scadenza prevista dal modulo di iscrizione e non sarà accettata l'iscrizione direttamente all'organizzatore.

31.2 Dirigenti di società

Fermo restando quanto previsto dallo Statuto federale sulle incompatibilità delle cariche e dal Regolamento Organico, i dirigenti di società che intendano svolgere attività come tecnico o atleta devono procedere al preventivo tesseramento nella relativa categoria.

31.3 Tecnici

I tecnici dovranno mantenere nel corso della competizione un comportamento irreprensibile ed eticamente corretto. I trasgressori potranno essere richiamati dal Direttore di Gara, il quale riporterà i fatti nella propria relazione di gara affinché possano essere comminate le opportune sanzioni.

31.4 Ufficiali di gara

Le attività di iscrizione, formazione e mantenimento delle qualifiche da ufficiale di gara sono contenute nel Regolamento del Settore Arbitrale Federale.

31.4.1 Partecipazione di ufficiali di gara internazionali a competizioni nazionali

Previa richiesta e autorizzazione del Settore Arbitrale Federale, possono partecipare in qualità di Ufficiale di gara a competizioni organizzate in Italia, solo figure tecniche accreditate presso le Federazioni Internazionali cui la FIDS è membro.
Per la partecipazione alle gare a titolo, i giudici stranieri debbono obbligatoriamente sottoscrivere il modulo di accettazione definito dal Consiglio Federale e comprendente i vincoli di riservatezza e le regole deontologiche nazionali ed internazionali con specifico riguardo alla dichiarazione di relazioni familiari oppure professionali intrattenute con altri ufficiali di gara o atleti competitori.
È altresì proibita in Italia, nei due mesi precedenti la gara, la partecipazione come Giudice di gara ad altre competizioni o la presenza, sia come relatore sia come insegnante in stages tecnici.
L'inosservanza di queste norme, la mancata sottoscrizione del modulo oppure la sua sottoscrizione incompleta o mendace, comporterà il deferimento agli organi di giustizia federali ed internazionali.

31.4.2 Partecipazione di ufficiali di gara tesserati a competizioni internazionali

La partecipazione di ufficiali di gara tesserati a competizioni internazionali (ovvero che non si svolgono sul territorio nazionale) è subordinata alla richiesta di nulla osta al Settore Arbitrale Federale, il quale si riserva di esprimere un parere inappellabile. La richiesta dovrà essere presentata dall'organizzatore dell'evento all'ufficio estero FIDS insieme alla lettera di invito dell'ufficiale di gara ed al programma della manifestazione in tempo utile per poter esprimere il parere.

32. MODIFICA DI STATUS

La modifica di status di un atleta, che deve essere sempre presentata dall'ASA, comprende qualunque variazione che intervenga nel tesseramento federale. La variazione (incluso il cambio di ASA) deve essere richiesta all'Ufficio Tesseramento, utilizzando l'apposita procedura telematica online secondo le disposizioni deliberate dal Consiglio Federale.
L'ufficio tesseramento, verificata la regolarità della documentazione, provvederà alla variazione dei dati nel database federale.

32.1 Passaggio di un tesserato ad una nazione straniera

L'atleta o ufficiale di gara che intenda tesserarsi in una Federazione straniera riconosciuta dalla Federazione Internazionale di cui la FIDS è membro, deve presentare richiesta di svincolo alla FIDS.
La FIDS deve esprimersi entro 30 giorni su proposta del Direttore Tecnico Internazionale.
Per gli atleti di interesse nazionale l'autorizzazione/comunicazione di svincolo potrà contenere limitazioni allo svolgimento dell'attività sportiva internazionale secondo quanto disposto nei regolamenti internazionali.
All'atto del consenso al passaggio l'atleta o ufficiale di gara perde la qualifica di tesserato.
La non osservanza di tale norma comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari da scontarsi al momento del rientro in FIDS, rientro che sarà comunque subordinato all'accettazione da parte del Consiglio Federale.

TITOLO V
RAPPRESENTATIVE NAZIONALI

33. ATLETI DI INTERESSE NAZIONALE

Sono considerati atleti di interesse nazionale gli atleti definiti secondo i criteri deliberati dal Consiglio Federale e disposto dal Regolamento Atleti Azzurri.
Viene definito Atleta Azzurro e Atleta di Interesse Nazionale, colui che attraverso meriti sportivi è designato per i raduni federali e convocato per rappresentare la nazione nelle manifestazioni e campionati internazionali riconosciuti così come previsto dal Regolamento degli Atleti Azzurri.

33.1 Designazione rappresentativa nazionale a competizioni a titolo internazionali

La selezione degli atleti che rappresentano la FIDS nei Campionati e Coppe, Europee o del Mondo è determinata dal Consiglio Federale su proposta del Direttore Tecnico Nazionale di disciplina attraverso il Coordinatore Tecnico Nazionale di comparto.
Per poter partecipare come rappresentativa nazionale nelle competizioni a titolo internazionali occorre aver partecipato al Campionato Italiano Assoluto o ad analoga competizione di qualificazione salvo delibera del Consiglio Federale.
La convocazione degli atleti per le rappresentative nazionali viene effettuata dalla Segreteria Generale.
Gli atleti convocati hanno l'obbligo di partecipazione. In caso di impossibilità dovranno tempestivamente informare l'Ufficio Gare circa la propria indisponibilità, corredando la rinuncia con motivazioni ed eventuali certificati medici. Il non ricevimento delle motivazioni di rinuncia ovvero l'inadeguatezza delle stesse a parere del Consiglio Federale, può essere motivo di revoca della qualifica "Atleta Azzurro".
Gli atleti designati a rappresentare l'Italia alle competizioni internazionali, al momento di accettazione della convocazione, devono inviare all'Ufficio Gare FIDS il certificato di idoneità all'attività agonistica valido al momento della designazione.
Gli atleti designati dovranno inoltre rispettare il Regolamento degli Atleti Azzurri.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

34. NORME SPECIFICHE DI SETTORE

Per le singole specialità potranno essere previste norme specifiche che prevarranno sulle norme generali.
In relazione alle tipologie agonistiche disciplinate dalle federazioni mondiali a cui la FIDS è affiliata, per tutto quanto non contemplato nelle norme generali e specifiche del RASF e altresì per l'adeguamento e il recepimento automatico - anche in corso d'anno - di nuove regole, specialità o modalità di gara non ancora previste a livello italiano, si farà riferimento ai rispettivi regolamenti internazionali.

35. REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

Gli atleti intenzionati a partecipare a competizioni internazionali devono conoscere le norme sportive internazionali nella lingua ufficiale delle federazioni internazionali riconosciute dalla FIDS, al fine di verificare eventuali difformità con il regolamento tecnico nazionale (ad esempio, categorie, fuori quota, durata brani musicali, etc…).

36. MODIFICHE

Ogni modifica od integrazione al presente regolamento sarà pubblicata sul sito internet federale attraverso circolari del Settore Tecnico Federale soprattutto con informazione diretta agli ufficiali di gara preposti ad applicare le norme.
L'entrata in vigore del presente regolamento è disciplinata dall'art. 7 comma 5, lett. l dello Statuto del CONI che attribuisce alla Giunta Nazionale il compito di deliberare in merito ai regolamenti federali di sua competenza.

37. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente documento sostituisce ogni altra precedente disposizione federale in merito.

APPENDICE – MANUALE DI PROCEDURA PER IL DIRETTORE DI GARA

Direttore di gara

Il direttore di gara è la principale autorità nella gestione di una competizione, responsabile dell'applicazione di tutte le regole, garantisce il corretto svolgimento della competizione di danza sportiva ed è figura di riferimento per tutti i componenti dello staff tecnico e del collegio giudicante.
Il ruolo del direttore di gara comporta l'espletamento di compiti, che si distinguono in base alle diverse fasi:

- Fase organizzativa;
- Fase operativa (pre-gara, durante la gara, dopo la gara).

Fase organizzativa

Il direttore di gara deve:

- conoscere tutti i dati della manifestazione;
- redigere il programma di gara e verificare che questo corrisponda al volantino inviato alla FIDS per la pubblicazione per le competizioni non federali;
- nelle competizioni federali la redazione del programma, del cronologico di gara e la sua pubblicazione possono essere demandate ad un soggetto nominato dalla FIDS esonerando il Direttore di gara dalle responsabilità derivanti;
- predisporre il cronologico della competizione seguendo l'ordine quando previsto dal volantino e disporne la pubblicazione. Il Direttore di gara è l'unico che ne può autorizzarne la pubblicazione assumendosene direttamente la responsabilità;
- conoscere i nominativi dei componenti lo staff tecnico e il collegio giudicante, verificare che abbiano debitamente compilato e sottoscritto per accettazione la convocazione e che abbiano inviato nei tempi previsti il modulo etico e deontologico;
- processare le incompatibilità previste per il tipo di competizione onde consentirgli di predisporre i pannelli giudicanti in tempo utile.

Fase operativa

Pre-gara

- Il Direttore di gara dovrà presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio della competizione, dovrà provvedere alle operazioni preliminari della competizione e interagire con il vice direttore di gara, il presentatore, il segretario di gara, lo staff di servizio, il responsabile della musica, al fine di garantire un migliore coordinamento utile per il buon esito della manifestazione stessa;
- controllare ed esaminare dimensioni e tipologia della pista;
- assicurarsi, mediante le operazioni di accredito, che tutti i giudici che hanno confermato la loro presenza alla competizione siano intervenuti;
- elaborare la composizione dei pannelli giudicanti divisi per disciplina, classe e categoria in base alla qualifica e all'abilitazione del singolo Giudice, controllando che non pendano sanzioni disciplinari sul medesimo e assicurandosi, a seconda della tipologia di gara, di rispettare la dichiarazione etica e deontologica di ogni singolo componente qualora prevista;
- consegnare al segretario di gara il cronologico e la lista dei giudici suddivisi nei rispettivi pannelli giudicanti avendo cura di limitare le modifiche agli stessi;
- accertarsi che tutti i componenti dello staff, del collegio giudicante e del personale addetto ai vari servizi indossino in modo visibile l'apposito cartellino di riconoscimento;
- incontrare i giudici e istruirli in modo specifico sullo svolgimento della gara e sui loro doveri; assicurarsi che siano presenti nello spazio a loro riservato almeno 30 minuti prima dell'inizio della manifestazione e almeno 15 minuti prima della competizione a loro assegnata;
- rendere noto allo staff giudicante chi, durante la manifestazione, eserciterà le mansioni di vice direttore di gara e di segretario di gara;
- avvisare lo staff di servizio, gli Ufficiali di gara e il collegio giudicante che il loro lavoro s'intenderà esaurito soltanto al termine delle premiazioni;
- assicurarsi che vengano rispettate le disposizioni previste per l'assistenza sanitaria;
- consegnare al presentatore il cronologico, la lista completa degli Ufficiali di gara, delle autorità presenti alla manifestazione, i fogli pilota in sequenza cronologica e i pannelli dei giudici;
- consegnare al responsabile delle musiche il cronologico;
- ottimizzare dal punto di vista logistico gli spazi per la presentazione degli Ufficiali di gara, nonché per l'entrata e l'uscita dalla pista degli atleti (se possibile indicare le persone di riferimento per tale controllo), delle scenografie, delle premiazioni e di eventuali altri eventi previsti per tale manifestazione. Controllare che gli sponsor con i loro stand non siano d'intralcio al regolare flusso degli atleti in pista; verificare che lo spazio riservato agli Ufficiali di gara non sia raggiungibile da persone non autorizzate; eventuali anomalie vanno segnalate nella relazione di gara;
- interagire con l'Ispettore di pista (qualora previsto) per modalità operative relative al controllo dei fuori programma;
- attenersi ai protocolli previsti nelle competizioni federali (es. giuramento atleti, giudici ecc....).

Durante la gara

- controllare che lo svolgimento della competizione avvenga nel rispetto degli orari fissati sul cronologico e programma di gara;
- assicurarsi che il servizio nei punti di ristoro riservato agli Ufficiali di gara non sia gestito da atleti iscritti alla competizione;
- accertarsi che fra il personale di servizio in qualsiasi forma di coinvolgimento non figurino atleti iscritti alla competizione. L'eventuale autorizzazione potrà essere accordata solo dopo che hanno terminato la gara;
- verificare che i pannelli dei giudici consegnati al segretario di gara siano rispondenti alle disposizioni impartite;
- durante le pause assicurate agli Ufficiali di gara, verificare che i giudici siano presenti nei luoghi a loro riservati, ovvero che prima di allontanarsi abbiano l'autorizzazione da parte del direttore oppure del vice direttore di gara se delegato;
- osservare il comportamento dei giudici in relazione al Codice di Comportamento Sportivo e al Codice Etico e Deontologico;
- durante la competizione l'uso del telefonino è autorizzato esclusivamente al Direttore di Gara, e al Segretario di gara solo per motivi attinenti alla competizione;
- non è ammesso l'uso di dispositivi elettronici (IPad, Notebook,…) se non per gli usi connessi all'espletamento del proprio ruolo;
- porre in essere le misure atte a prevenire condotte antiregolamentari da parte degli atleti, dei tecnici o del pubblico;
- determinare il numero delle batterie per singola competizione e il numero delle unità competitive che balleranno in ogni batteria per ciascun turno qualora il numero dei partecipanti differisca da quanto riportato nel cronologico;
- assicurarsi che, nei campionati nazionali o nelle competizioni internazionali, venga correttamente gestito il sistema dei meriti ("stellette"), ove previsto, e che le batterie vengano miscelate come da regolamento;
- controllare, con il supporto del vice direttore di gara, il rispetto delle norme concernenti l'abbigliamento degli atleti, se possibile prima dell'inizio del primo turno o durante la competizione stessa. Eventuali infrazioni dovranno essere sanzionate come previsto dai regolamenti vigenti;
- assicurarsi assieme al vice direttore di gara, prima dell'inizio del brano musicale, che le unità competitive siano presenti in pista e competano nella batteria a loro assegnata. Controllare inoltre che il collegio giudicante sia presente a bordo pista con gli strumenti necessari, per dare inizio alla competizione. Qualora un giudice di gara, cui è stato assegnato il DAS (dispositivo elettronico per la votazione), si trovi impossibilitato a svolgere il proprio incarico, il Direttore di gara deve provvedere alla sua immediata sostituzione comunicandola al Segretario di gara per quanto di sua competenza;
- controllare che l'intervallo tra i singoli balli e tra un turno di gara e l'altro della stessa categoria e classe risponda alle disposizioni regolamentari;
- disporre la correzione delle schede cartacee che presentino irregolarità nella compilazione avendo cura di farla debitamente sottoscrivere dal Giudice;
- confermare il numero delle unità competitive qualificate al turno successivo della competizione (decidendo l'eventuale ripescaggio) nel rispetto dei termini e delle regole federali o internazionali, considerando la tipologia della manifestazione in oggetto;
- comunicare, con largo anticipo, gli eventuali ritardi o variazioni sul programma di gara agli Ufficiali di gara e agli atleti;
- assicurarsi che, prima dell'inizio di ogni turno, il segretario di gara abbia esposto nello spazio riservato la lista delle unità competitive qualificate ai turni successivi;
- essere celere nell'intervenire nel sospendere la gara in casi eccezionali debitamente motivati e riportati nella relazione di gara;
- prendere decisioni su controversie o conflitti che possono scaturire durante la competizione con immediata prontezza, tranquillità e sicurezza, nonché accettare reclami in competizione come previsto dal RASF;
- richiamare gli atleti che non si comportino correttamente, nonché gli Ufficiali di gara che non rispettino i regolamenti federali, il Codice di Comportamento Sportivo del CONI, il Codice di Comportamento Etico e Deontologico (quest'ultimo solo per Ufficiali di gara), annotando sulla relazione il richiamo e il tipo di provvedimento adottato;
- sostituire un Giudice che si dovesse rendere indisponibile, inserendo al suo posto un supplente scelto tra i membri del collegio giudicante in possesso dell'abilitazione all'uopo necessaria, verificando che la scheda del Giudice riporti l'avvenuta modifica temporanea;
- scegliere i brani nelle varie discipline che gli atleti dovranno eseguire nelle competizioni ove previsto il ballo "a solo" o balli di presentazione fatto salvo quanto previsto dal regolamento internazionale di riferimento;

- assicurarsi che solamente il direttore di gara, il vice direttore di gara, il segretario di gara e gli scrutinatori abbiano accesso alle votazioni dei giudici fino al momento in cui questi non vengano consegnati all'organizzatore;
- comunicare al Segretario di gara l'atleta che, pur avendo ritirato il numero di gara, non prende parte ad una qualsiasi fase di gara od è costretto ad abbandonare la pista a competizione iniziata;
- Nel caso di discipline con tipologia a squadra:
    - verificare l'esatto numero degli atleti in pista per ogni squadra in base a quanto dichiarato nel modulo di iscrizione;
    - prevedere una zona dove montare/smontare e appoggiare le scenografie per le specialità che le prevedono;
    - per le discipline che usano musica propria assicurarsi, tramite l'informazione video o con personale di servizio, che mentre un'unità competitiva balla, siano già pronte a bordo pista altre due unità competitive;
    - nello specifico delle Danze Accademiche, controllare che, sia sul tappeto sia su qualsiasi altra pavimentazione, gli atleti non facciano uso di pece, borotalco, oli, o comunque di sostanze che possano compromettere l'utilizzo del piano ballabile;
    - assicurarsi che i capigruppo o responsabili del gruppo consegnino in tempo utile le musiche al responsabile delle musiche;
    - in base all'elenco dei gruppi iscritti determinare l'ordine di entrata in funzione allo sviluppo del cronologico.

Dopo la gara

- Al termine della competizione, il direttore di gara dovrà compilare la relazione di gara ed inviarla al giudice sportivo entro le 48 ore successive.